

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri** ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 882/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 8
- Regolamento (CEE) n. 883/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 10
- ★ **Regolamento (CEE) n. 884/92 della Commissione, del 7 aprile 1992, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 12
- Regolamento (CEE) n. 885/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 16
- ★ **Regolamento (CEE) n. 886/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, relativo al regime d'importazione di orzo di malteria originario della Cecoslovacchia** ..... 18
- ★ **Regolamento (CEE) n. 887/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli** ..... 20
- ★ **Regolamento (CEE) n. 888/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, recante secondo modifica del regolamento (CEE) n. 1327/89 che autorizza la Spagna a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole** ..... 22
- Regolamento (CEE) n. 889/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso ..... 24

Prezzo : 14 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CEE) n. 890/92 della Commissione, del 7 aprile 1992, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito .....	25
* Decisione n. 891/92/CECA della Commissione, del 30 marzo 1992, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni semiprodotto di acciaio legato, originari della Turchia e del Brasile .....	26
Regolamento (CEE) n. 892/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro	33
Regolamento (CEE) n. 893/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	35
Regolamento (CEE) n. 894/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	37
Regolamento (CEE) n. 895/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso .....	39
Regolamento (CEE) n. 896/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	41
Regolamento (CEE) n. 897/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91 .....	43
* Regolamento (CEE) n. 898/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Cecoslovacchia e la Repubblica di Ungheria .....	44
* Regolamento (CEE) n. 899/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 847/92 relativo ad una vendita per l'esportazione in Russia in applicazione del regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio .....	48

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

92/212/CEE :

* Decisione della Commissione, del 25 marzo 1992, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.717-A - Eurocheque : accordo di Helsinki) .....	50
--	----

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 881/92 DEL CONSIGLIO**  
del 26 marzo 1992

**relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, fra l'altro, l'istituzione di norme comuni applicabili all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada sul territorio della Comunità; che tali norme devono essere fissate in modo da contribuire alla realizzazione del mercato interno dei trasporti;

considerando che detto regime uniforme d'accesso al mercato comporta altresì la realizzazione della libera prestazione di servizi, mediante l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi basata sulla nazionalità o sul fatto di essere stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;

considerando che per quanto concerne i trasporti in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa è opportuno rinviare, fino alla conclusione o all'adeguamento degli accordi appropriati con i paesi terzi interessati, l'applicazione della libera prestazione dei servizi per il tragitto sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico, al fine di assicurare il rispetto del principio della non discriminazione e la parità delle condizioni di concorrenza tra i trasportatori comunitari;

considerando che in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 1985 nella causa 13/83 <sup>(4)</sup> e alle

conclusioni adottate il 28 e 29 giugno 1985 dal Consiglio europeo in merito alla comunicazione della Commissione sul completamento del mercato interno, il Consiglio ha adottato, il 21 giugno 1988, il regolamento (CEE) n. 1841/88 <sup>(5)</sup> che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada <sup>(6)</sup>;

considerando che in virtù dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 3164/76, inserito dal regolamento (CEE) n. 1841/88, a decorrere dal 1° gennaio 1993, per i trasporti da esso contemplati, devono essere aboliti i contingenti comunitari, i contingenti bilaterali tra Stati membri ed i contingenti applicabili ai trasporti in transito a destinazione o in provenienza da paesi terzi, e deve essere istituito un regime di accesso al mercato non soggetto a restrizioni quantitative, fondato su criteri qualitativi che i trasportatori su strada debbono soddisfare;

considerando che detti criteri qualitativi sono previsti principalmente nella direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali <sup>(7)</sup>;

considerando che, in virtù dell'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 3164/76, inserito dal regolamento (CEE) n. 1841/88, il Consiglio deve adottare le misure necessarie all'applicazione del suddetto articolo 4 bis;

considerando che, per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di accesso, è opportuno che l'esecuzione dei trasporti internazionali di merci su strada sia vincolata al rilascio di una licenza comunitaria di trasporto non soggetta a contingentamento;

<sup>(1)</sup> GU n. L 163 del 30. 6. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3914/90 (GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 7).

<sup>(3)</sup> GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3572/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 12).

<sup>(4)</sup> GU n. C 238 del 13. 9. 1991, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. C 39 del 17. 2. 1992.

<sup>(6)</sup> GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 15.

<sup>(7)</sup> Raccolta 1985, pag. 1513.

considerando che, in virtù della prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri<sup>(1)</sup>, taluni trasporti sono attualmente esentati da qualsivoglia regime di contingentamento e di autorizzazione di trasporto; che, nel contesto della nuova organizzazione del mercato istituita con il presente regolamento, occorre mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra autorizzazione di trasporto per alcuni di questi trasporti, dato il loro carattere particolare;

considerando che è necessario determinare le condizioni di rilascio e ritiro di tali licenze nonché i trasporti a cui si applicano e la durata di validità e le modalità d'impiego delle licenze,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Il presente regolamento è applicabile ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i tragitti effettuati nel territorio della Comunità.

2. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento è applicabile, per il tragitto effettuato nel territorio dello Stato membro di carico o di scarico, non appena viene concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo in questione.

3. In attesa che vengano conclusi accordi tra la Comunità e i paesi terzi interessati, il presente regolamento lascia impregiudicate:

- le disposizioni relative ai trasporti di cui al paragrafo 2 che figurano in accordi bilaterali conclusi da Stati membri con i paesi terzi in questione. Tuttavia, gli Stati membri si impegnano ad adeguare detti accordi per garantire il rispetto del principio di non discriminazione fra i trasportatori comunitari;
- le disposizioni relative ai trasporti di cui al paragrafo 2 che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali, o in regime di libertà, che trasportatori non stabiliti in uno Stato membro vi effettuino operazioni di carico e scarico.

#### Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento s'intende per:

- *veicolo*, un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati,

<sup>(1)</sup> GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62, modificata, da ultimo, dalla direttiva 84/647/CEE. (GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 72).

adibiti esclusivamente al trasporto di merci di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro,

#### — trasporti internazionali:

- gli spostamenti dei veicoli i cui punti di partenza e d'arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi,
- gli spostamenti dei veicoli da uno Stato membro e verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi,
- gli spostamenti dei veicoli tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri,
- gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti.

#### Articolo 3

1. Per effettuare i trasporti internazionali è necessaria una licenza comunitaria.

2. La licenza comunitaria è rilasciata da uno Stato membro, in conformità degli articoli 5 e 7, a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che:

- sia stabilito in uno Stato membro, in appresso denominato « Stato membro di stabilimento », in conformità della legislazione del medesimo;
- sia abilitato in detto Stato membro, in conformità della normativa comunitaria e della legislazione di tale Stato in materia di accesso alla professione di trasportatore, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.

#### Articolo 4

La licenza comunitaria di cui all'articolo 3 sostituisce il documento eventualmente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento e attestante che il trasportatore è ammesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada.

Per i trasporti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, essa sostituisce inoltre le licenze comunitarie nonché le licenze bilaterali scambiate fra Stati membri che sono necessarie fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 5

1. La licenza comunitaria di cui all'articolo 3 è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

2. Gli Stati membri rilasciano al titolare l'originale della licenza comunitaria, che è conservato dall'impresa di trasporti, nonché un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui dispone il titolare della licenza comunitaria a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

3. La licenza comunitaria deve essere conforme al modello figurante nell'allegato I. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego.

4. La licenza comunitaria è intestata al trasportatore, che non può cederla a terzi. Una copia certificata conforme dell'autorizzazione comunitaria deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo lo richiedano.

#### Articolo 6

La licenza comunitaria è rilasciata per un periodo di 5 anni rinnovabile.

#### Articolo 7

Al momento della presentazione di una richiesta di licenza comunitaria e comunque entro cinque anni dal rilascio nonché, in seguito, almeno ogni cinque anni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il trasportatore soddisfa o continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

#### Articolo 8

1. Qualora le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria.

2. Le autorità competenti revocano la licenza comunitaria qualora il titolare :

- non soddisfi più le condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 2 ;
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio della licenza comunitaria.

3. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti, le autorità competenti dello Stato membro in cui il trasportatore che ha commesso l'infrazione è stabilito possono procedere in particolare al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza comunitaria.

Tali sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria nonché del numero complessivo di copie conformi di cui dispone riguardo al traffico internazionale.

#### Articolo 9

Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa far ricorso contro la decisione di rifiuto o di revoca della suddetta licenza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

#### Articolo 10

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari

di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero delle copie certificate conformi, corrispondenti ai veicoli in circolazione a tale data.

#### Articolo 11

1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del controllo sull'applicazione stessa.

2. Allorché le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione del presente regolamento imputabile ad un trasportatore di un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l'infrazione informa le autorità competenti dello Stato membro in cui il trasportatore è stabilito e può chiedere loro di adottare sanzioni, in conformità del presente regolamento.

3. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore esaminano le modalità d'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e comunicano la propria decisione alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio sono state accertate le infrazioni.

#### Articolo 12

Sono abrogati :

- il regolamento (CEE) n. 3164/76,
- l'articolo 4 della direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri<sup>(1)</sup>,
- la direttiva 65/269/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri<sup>(2)</sup>;
- la decisione 80/48/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativa all'adeguamento della capacità per i trasporti di merci su strada per conto terzi tra Stati membri<sup>(3)</sup>.

#### Articolo 13

La prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, è modificata come segue :

- 1) Il testo del titolo è sostituito dal testo seguente :  
« Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada ».

<sup>(1)</sup> GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/224/CEE (GU n. L 103 del 23. 4. 1991, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1469/65. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 85/505/CEE (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 27).

<sup>(3)</sup> GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 21.

2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

*« Articolo 1*

1. Gli Stati membri liberano, alle condizioni definite nel paragrafo 2, i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi e per conto proprio, elencati nell'allegato, che sono effettuati verso il loro territorio o in partenza dal medesimo o che lo attraversano in transito.

2. I trasporti e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti oggetto dell'allegato non sono soggetti al regime della licenza comunitaria né ad altri regimi di autorizzazione di trasporto.»

3) L'allegato II è soppresso e il testo dell'allegato I è sostituito da quello che figura nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 14*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente regolamento.

*Articolo 15*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

## ALLEGATO I

## « ALLEGATO

## COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

(a)

(Carta resistente di colore blu — formato DIN A4)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione)

Sigla distintiva dello Stato <sup>(1)</sup> Stato che rilascia la licenza	Denominazione dell'autorità o dell'ente competente
--	---

## LICENZA N. ....

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza <sup>(2)</sup> .....

.....

.....

.....

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi entro il territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, e nelle disposizioni generali della presente autorizzazione.

Osservazioni particolari : .....

.....

.....

.....

.....

La presente licenza è valida dal ..... al .....

Rilasciata a ....., addì .....

.....

(3)

<sup>(1)</sup> Sigla distintiva dello Stato : (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D) Germania, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Lussemburgo, (NL) Paesi Bassi, (P) Portogallo, (GB) Regno Unito.

<sup>(2)</sup> Nome e ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

<sup>(3)</sup> Firma e timbro dell'autorità o ente competente che rilascia la licenza.

(b)

(Seconda pagina della licenza)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione)

**DISPOSIZIONI GENERALI**

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (1).

Essa permette di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi entro il territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi :

- il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
- in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
- tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri,

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione da un paese terzo e viceversa, la presente autorizzazione è valida, per il tragitto effettuato nel territorio dello Stato membro di carico o di scarico, dal momento in cui la Comunità e il paese terzo in questione concludono l'accordo necessario ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92.

La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciata possono ritirarla qualora il trasportatore :

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego ;
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo (2). Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

Il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro sul cui territorio il veicolo circola, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) Per « veicolo » s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci. »

*ALLEGATO II*\* *ALLEGATO***Trasporti che devono essere liberati da ogni regime di licenza comunitaria e da ogni altra autorizzazione di trasporto**

1. I trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio pubblico.
2. Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.
3. Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.
4. Trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti :
  - a) le merci trasportate devono appartenere all'impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate ;
  - b) il trasporto deve servire a far affluire le merci all'impresa, o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa ;
  - c) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell'impresa ;
  - d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada <sup>(1)</sup>.

Questa disposizione non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente ;

  - e) il trasporto deve costituire soltanto un'attività accessoria nell'ambito di tutte le attività dell'impresa.
5. Trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 72. »

**REGOLAMENTO (CEE) N. 882/92 DELLA COMMISSIONE****dell'8 aprile 1992****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 594/92 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 aprile 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 594/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 64 del 10. 3. 1992, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 aprile 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	143,22 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	143,22 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	168,85 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(10)</sup>
1001 10 90	168,85 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(10)</sup>
1001 90 91	154,69
1001 90 99	154,69 <sup>(11)</sup>
1002 00 00	165,68 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	144,15
1003 00 90	144,15 <sup>(11)</sup>
1004 00 10	122,99
1004 00 90	122,99
1005 10 90	143,22 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	143,22 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	148,00 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	54,09 <sup>(11)</sup>
1008 20 00	119,14 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	61,50 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)
1008 90 90	61,50
1101 00 00	229,57 <sup>(8)</sup> <sup>(11)</sup>
1102 10 00	244,96 <sup>(8)</sup>
1103 11 10	275,29 <sup>(8)</sup> <sup>(10)</sup>
1103 11 90	246,42 <sup>(8)</sup>

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 883/92 DELLA COMMISSIONE****dell'8 aprile 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 aprile 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 aprile 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	4	5	6	7	8
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 884/92 DELLA COMMISSIONE****del 7 aprile 1992****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

## ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	38,70	1 625	306,66	78,98	267,58	9 213	29,72	59 651	88,93	27,77
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	78,95	3 315	625,51	161,11	545,81	18 794	60,62	121 674	181,39	56,66
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	34,30	1 440	271,75	69,99	237,12	8 165	26,34	52 861	78,80	24,61
1.40	0703 20 00	Agli	157,97	6 633	1 251,58	322,36	1 092,10	37 604	121,31	243 455	362,95	113,37
1.50	ex 0703 90 00	Porri	30,35	1 276	240,49	61,99	211,30	7 174	23,24	46 691	69,78	21,59
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	31,88	1 340	252,88	65,14	221,09	7 537	24,43	48 965	73,34	22,77
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,72	2 267	423,88	110,06	374,08	11 735	41,29	82 719	124,09	37,72
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	23,05	975	182,88	47,36	160,54	5 181	17,70	35 248	53,35	16,11
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	73,01	3 066	578,46	148,99	504,75	17 380	56,06	112 522	167,75	52,39
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	69,25	2 908	548,71	141,33	478,79	16 486	53,18	106 734	159,12	49,70
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	66,67	2 799	528,20	136,05	460,90	15 870	51,19	102 746	153,18	47,84
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	22,96	965	182,14	46,92	159,25	5 429	17,59	35 268	52,83	16,40
1.130	ex 0706 10 00	Carote	28,95	1 216	229,43	59,09	200,20	6 893	22,23	44 629	66,53	20,78
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	77,18	3 241	611,48	157,49	533,56	18 372	59,26	118 945	177,33	55,38
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	47,24	1 983	374,28	96,40	326,58	11 245	36,27	72 804	108,54	33,90
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	292,56	12 285	2 317,88	597,01	2 022,53	69 642	224,66	450 870	672,18	209,95
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	195,33	8 202	1 547,56	398,60	1 350,36	46 497	149,99	301 029	448,79	140,18
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi)	301,95	12 679	2 392,21	616,15	2 087,39	71 875	231,86	465 329	693,74	216,69
1.180	ex 0708 90 00	Fave	92,83	3 894	734,40	189,09	645,42	21 793	71,04	142 837	212,96	66,61
1.190	0709 10 00	Carciofi	142,29	5 975	1 127,36	290,37	983,71	33 872	109,27	219 293	326,93	102,12
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	346,15	14 536	2 742,46	706,37	2 393,01	82 399	265,81	533 459	795,31	248,41
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	206,72	8 680	1 637,78	421,84	1 429,09	49 208	158,74	318 579	474,95	148,35
1.210	0709 30 00	Melanzane	102,05	4 285	808,52	208,24	705,49	24 292	78,36	157 271	234,47	73,23
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce)	51,48	2 161	407,88	105,05	355,91	12 255	39,53	79 341	118,28	36,94
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	713,23	30 060	5 626,73	1 460,68	4 977,83	162 425	546,18	1 092 598	1 645,94	501,92
1.240	0709 60 10	Peperoni	124,54	5 230	986,72	254,14	860,99	29 646	95,63	191 936	286,14	89,38
1.250	0709 90 50	Finocchi	51,05	2 143	404,45	104,17	352,91	12 152	39,20	78 674	117,29	36,63
1.260	0709 90 70	Zucchine	38,41	1 614	304,72	78,38	267,79	8 982	29,39	59 164	88,32	27,15
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	98,95	4 174	781,50	202,59	690,51	22 594	75,77	151 536	228,30	69,55
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	131,65	5 522	1 041,42	268,14	915,24	30 904	100,74	202 551	301,99	94,47
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	58,58	2 460	464,17	119,55	405,02	13 946	44,99	90 289	134,60	42,04
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	52,16	2 190	413,24	106,43	360,59	12 416	40,05	80 384	119,84	37,43
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	133,73	5 616	1 059,54	272,90	924,53	31 834	102,69	206 101	307,26	95,97

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	FI	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	170,12	7 143	1 347,79	347,15	1 176,05	40 495	130,63	262 171	390,85	122,08
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	50,03	2 101	396,43	102,10	345,91	11 911	38,42	77 113	114,96	35,90
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	40,87	1 716	323,80	83,40	282,54	9 728	31,38	62 986	93,90	29,33
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	23,74	998	188,15	48,54	164,94	5 596	18,17	36 391	54,61	16,93
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	116,38	4 887	922,03	237,48	804,54	27 703	89,36	179 353	267,38	83,52
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	55,39	2 329	439,38	113,18	384,15	13 097	42,45	85 077	127,44	39,56
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	60,07	2 525	476,03	122,82	417,30	14 158	45,99	92 072	138,19	42,83
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	72,88	3 060	577,40	148,72	503,82	17 348	55,96	112 315	167,44	52,30
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	32,35	1 358	256,32	66,02	223,66	7 701	24,84	49 860	74,33	23,21
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	134,07	5 630	1 062,22	273,59	926,87	31 915	102,95	206 622	308,04	96,21
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	25,31	1 062	200,52	51,64	174,97	6 024	19,43	39 005	58,15	18,16
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	69,31	2 910	549,18	141,45	479,20	16 500	53,23	106 826	159,26	49,74
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	113,30	4 758	897,70	231,21	783,31	26 971	87,01	174 619	260,33	81,31
2.110	0807 10 10	Cocomeri	25,62	1 076	203,27	52,29	178,63	5 992	19,61	39 467	58,92	18,11
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	91,64	3 848	726,07	187,01	633,55	21 815	70,37	141 233	210,55	65,76
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	171,54	7 203	1 359,07	350,05	1 185,89	40 834	131,72	264 364	394,12	123,10
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	84,27	3 538	667,64	171,96	582,57	20 059	64,71	129 869	193,61	60,47
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	116,12	4 876	920,03	236,97	802,80	27 643	89,17	178 964	266,81	83,33
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	81,28	3 413	643,96	165,86	561,91	19 348	62,41	125 263	186,75	58,33
2.150	0809 10 00	Albicocche	61,28	2 577	485,48	125,15	426,56	14 483	46,92	94 255	140,88	43,60
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	150,60	6 316	1 191,32	306,73	1 046,98	35 352	115,24	231 706	345,46	108,06
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	109,44	4 596	867,09	223,33	756,61	26 052	84,04	168 666	251,45	78,54

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	149,44	6275	1 183,98	304,95	1 033,11	35 573	114,75	230 305	343,35	107,24
2.190	0809 40 11   0809 40 19 ]	Prugne	131,28	5512	1 040,09	267,89	907,56	31 250	100,81	202 317	301,62	94,21
2.200	0810 10 10   0810 10 90 ]	Fragole	163,15	6851	1 292,56	332,92	1 127,86	38 836	125,28	251 427	374,84	117,08
2.205	0810 20 10	Lamponi	891,69	37 500	7 072,44	1 821,90	6 183,50	210 815	683,35	1 369 428	2 051,31	636,81
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	136,31	5755	1 079,64	279,74	950,71	30 917	104,59	209 154	315,16	95,45
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	115,66	4857	916,34	236,02	799,58	27 532	88,81	178 246	265,73	83,00
2.230	ex 0810 90 80	Melegreane	64,68	2721	513,07	132,36	450,09	15 261	49,56	99 270	148,90	45,90
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	310,20	13 026	2 457,63	633,00	2 144,47	73 841	238,20	478 053	712,70	222,61
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	166,22	6980	1 316,93	339,20	1 149,12	39 568	127,64	256 168	381,90	119,29

**REGOLAMENTO (CEE) N. 885/92 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 aprile 1992**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello**  
**zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 822/92 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 822/92 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 822/92, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 87 del 2. 4. 1992, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 aprile 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	35,19 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 910	33,31 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	35,19 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 910	33,31 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,3826
1701 99 10 100	38,26	
1701 99 10 910	37,70	
1701 99 10 950	37,70	
1701 99 90 100		0,3826

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 886/92 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1992

## relativo al regime d'importazione di orzo di malteria originario della Cecoslovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 12,considerando che il regolamento (CEE) n. 585/92 della Commissione<sup>(4)</sup> stabilisce alcune modalità di applicazione relative all'esenzione dal prelievo all'importazione per i prodotti agricoli originari della Cecoslovacchia;

considerando che occorre adottare modalità particolari per impedire che l'orzo di malteria alla produzione di malto diverso da quello previsto; che occorre a tal fine subordinare il beneficio del prelievo all'importazione a tasso ridotto all'impegno dell'importatore circa la destinazione da dare al prodotto e alla costituzione di una cauzione di importo pari alla riduzione del prelievo all'importazione; che è necessario fissare un termine ragionevole per la trasformazione, ai fini della gestione del regime di cui trattasi; che qualora il prodotto immesso in libera pratica sia spedito in un altro Stato membro per la trasformazione, la prova della trasformazione può essere efficacemente costituita dall'esemplare di controllo T 5 rilasciato dallo Stato membro di immissione in libera pratica, secondo le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci<sup>(5)</sup>;

considerando che è opportuno stabilire una certa proporzionalità per lo svincolo della cauzione, in particolare nei casi di mancato rispetto dei quantitativi da trasformare o dei termini previsti nell'ambito del presente regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le importazioni nell'ambito del regime d'importazione applicabile all'orzo di malteria di cui al codice NC ex 1003 00 90 originario della Cecoslovacchia, istituito dal regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 2*

La domanda di titolo è il titolo stesso recano, nella casella 20, l'indicazione seguente:

Cebada destinada a fabricación de malta; Reglamento (CEE) n° 585/92

Byg til fremstilling af malt; forordning (EØF) nr. 585/92

Gerste zur Herstellung von Malz; Verordnung (EWG) Nr. 585/92

Κριθή ζυθοποιίας προοριζόμενη για την παρασκευή δύνης· Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 585/92

Barley for malting; Regulation (EEC) No 585/92

Orge destinée à la fabrication de malt; Règlement (CEE) n° 585/92

Orzo per la produzione di malto; Regolamento (CEE) n. 585/92

Gerst voor verwerking tot mout; Verordening (EEG) nr. 585/92

Cevada para o fabrico de malte; Regulamento (CEE) n° 585/92.

*Articolo 3*

1. Il beneficio del prelievo ridotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 585/92 è subordinato:

- a) all'impegno scritto dell'importatore, assunto al momento dell'immissione in libera pratica, che tutta la merce dichiarata sarà trasformata secondo le indicazioni di cui alla casella 20 del titolo d'importazione entro sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica;
- b) alla costituzione, da parte dell'importatore, al momento dell'immissione in libera pratica, di una cauzione di importo pari alla differenza tra l'importo del prelievo ridotto e l'importo del prelievo a tasso pieno.

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 62 del 6. 3. 1992, pag. 40.

<sup>(5)</sup> GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

2. L'importatore indica il luogo in cui sarà effettuata la trasformazione. Ove questa abbia luogo in uno Stato membro diverso, lo Stato membro di partenza emette, alla spedizione della merce, un esemplare di controllo T 5 secondo le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2823/87.

L'esemplare di controllo T 5 deve recare, nella casella 104, una delle seguenti diciture :

Reglamento (CEE) n° 585/92

Forordning (EØF) nr. 585/92

Verordnung (EWG) Nr. 585/92

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 585/92

Regulation (EEC) No 585/92

Règlement (CEE) n° 585/92

Regolamento (CEE) n. 585/92

Verordening (EEG) nr. 585/92

Regulamento (CEE) n° 585/92.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è svincolata dopo che alle competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica è stato comprovato che i quantitativi immessi in libera pratica sono stati interamente trasformati in malto nel termine di cui al paragrafo 1, lettera a).

La trasformazione si considera eseguita quando l'orzo è stato sottoposto a macerazione.

Se la trasformazione è eseguita in uno Stato membro diverso da quello di immissione in libera pratica, la prova relativa è costituita dall'originale dell'esemplare di controllo T 5.

Se i quantitativi effettivamente utilizzati per la fabbricazione di malto sono inferiori al 95 % del quantitativo complessivo immesso in libera pratica, la cauzione viene incamerata per il quantitativo risultante dalla differenza tra :

il 95 % del quantitativo totale immesso in libera pratica e il quantitativo effettivamente trasformato.

Inoltre, per le merci immesse in libera pratica che non siano state trasformate entro il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), la cauzione da svincolare è ridotta :

del 15 % dell'importo e

del 2 % dell'importo residuo, previa detrazione del 15 % per ogni giorno di superamento del termine.

L'importo della cauzione non svincolato è incamerato a titolo di prelievo.

4. La trasformazione è comprovata alle competenti autorità entro i sei mesi successivi al termine fissato per la trasformazione. Tuttavia, se la prova è stata stabilita entro il suddetto termine di sei mesi, ma fornita nei dodici mesi successivi, viene rimborsato l'importo incamerato ridotto del 15 % dell'importo della cauzione.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 887/92 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 aprile 1992

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, nonché le analoghe disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, nonché le analoghe disposizioni degli altri regolamenti recanti norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90<sup>(5)</sup>, la prova dell'immissione in consumo in un paese terzo dev'essere fornita mediante presentazione del documento doganale;

considerando che le società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e sorveglianza sono intermediari accreditati e riconosciuti nel commercio internazionale; che è opportuno facilitare agli esportatori comunitari il conseguimento delle prove di immissione in consumo in un paese terzo; che, ai fini di un trattamento armonizzato degli esportatori comunitari, è necessario prevedere un riconoscimento, a livello comunitario, delle società di controllo e di sorveglianza abilitate a rilasciare attestati dell'avvenuto espletamento delle formalità di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 18*

1. La prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo è costituita, a scelta dell'esportatore, dalla presentazione di uno dei documenti seguenti:

- a) il documento doganale o una copia o fotocopia; tale copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vidimato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o di uno degli Stati membri nel paese terzo interessato, ovvero da un organismo incaricato del pagamento della restituzione;
- b) l'attestato di scarico e di immissione in consumo compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 4. L'attestato reca la data e il numero del documento doganale di immissione in consumo.

2. Se l'esportatore non può ottenere il documento scelto conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), pur essendosi fatto parte diligente per ottenerlo, o se sussistono dubbi circa l'autenticità del documento esibito, la prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo si considera adottata con la presentazione di uno o più dei documenti seguenti:

- a) copia del documento di scarico emesso o vidimato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione;
- b) attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno degli Stati membri, stabilito nel paese di destinazione o competente per quest'ultimo, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato la zona portuale o almeno che, a quanto consta il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.

- c) attestato di scarico compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 4, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato la zona portuale o almeno che, a quanto consta il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
- d) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante, ove si tratti di paesi terzi elencati nell'allegato III, che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi;
- e) attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo ufficiale del paese terzo considerato, in caso di acquisto da parte di tale paese o di un suo organismo ufficiale o in caso di operazioni di aiuto alimentare;
- f) attestato di presa in consegna rilasciato da un organizzazione internazionale, in caso di operazioni di aiuto alimentare;
- g) attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo di un paese terzo le cui gare possono essere accettate per l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (\*) in caso di acquisto da parte di tale organismo.

3. L'esportatore è tenuto a presentare in tutti i casi una copia o fotocopia del documento di trasporto.

4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, può prevedere in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione di cui ai paragrafi 1 e 2 si consideri provata mediante un documento particolare o con altro mezzo.

5. In attesa del riconoscimento da parte della Commissione delle società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, restano validi i riconoscimenti effettuati dagli Stati membri.

(\*) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1 ».

#### *Articolo 2*

Gli attestati di scarico e di immissione in consumo compilati da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza sono validi per le esportazioni le cui formalità vengono espletate dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 1994.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 888/92 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 aprile 1992

**recante secondo modifica del regolamento (CEE) n. 1327/89 che autorizza la Spagna a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 833/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 2,

considerando che la Spagna ha depositato anteriormente al 1° ottobre 1991, a norma del regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/89<sup>(4)</sup>, una domanda giustificata di modifica della delimitazione delle zone escluse dal campo di applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88, a partire dalla campagna viticola 1992/1993;

considerando che nelle zone indicate nell'allegato si ravvisa un rischio di spopolamento e c'è il pericolo che sia compromessa la politica qualitativa perseguita, mentre sono limitate le possibilità di colture alternative; che i criteri che hanno informato l'approvazione di tale elenco

corrispondono a quelli definiti all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88; che il potenziale viticolo delle superfici riconosciute idonee alla produzione di v.q.p.r.d. nell'insieme delle zone ivi contenute è inferiore al 10 % del potenziale viticolo nazionale; che occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1327/89<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3354/90<sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1327/89 della Commissione è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1992/1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.

<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 324 del 23. 11. 1990, pag. 23.

## ALLEGATO

**Zone viticole per le quali la Spagna è autorizzata a non applicare le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88**

Superfici viticole riconosciute idonee alla produzione di v.q.p.r.d., qu. p. r. d., secondo la procedura nazionale decisa in applicazione del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio (<sup>1</sup>), situate nelle seguenti province e per le seguenti denominazioni:

Regione	Denominazione di origine	Provincia
Castilla y León	Bierzo	León
	Cigales	Palencia, Valladolid
	Ribera del Duero	Burgos, Segovia, Soria, Valladolid
	Rueda	Ávila, Segovia, Valladolid
	Toro	Valladolid, Zamora
Castilla-La Mancha	Almansa (varietà bianche)	Albacete
	Mancha (varietà rosse)	Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo
	Méntrida (varietà bianche)	Toledo
	Jumilla (varietà bianche)	Albacete
	Valdepeñas (varietà rosse)	Ciudad Real
Valencia	Almansa (varietà bianche)	Valencia
	Utiel-Requena (varietà raccomandate)	Valencia

(<sup>1</sup>) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 889/92 DELLA COMMISSIONE****dell'8 aprile 1992****che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 277/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/92 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 277/92 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE)

n. 1676/85 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(6)</sup>,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 aprile 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,42 ECU/100 kg.

2. Tuttavia, i prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 30 del 6. 2. 1992, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 60 del 5. 3. 1992, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 890/92 DELLA COMMISSIONE****del 7 aprile 1992****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3884/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1992, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen <sup>(3)</sup>, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1992;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I e II (acque norvegesi a nord del

62° di lat. nord) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I e II (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1992.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I e II (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1991, pag. 46.

## DECISIONE N. 891/92/CECA DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1992

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni semiprodotti di acciaio legato, originari della Turchia e del Brasile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in sede di comitato consultivo previsto dalla decisione suddetta,

considerando quanto segue :

## A. PROCEDIMENTO

- (1) Nel febbraio 1990 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Associazione europea delle industrie siderurgiche (EUROFER), per conto dei produttori che complessivamente rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di acciai legati. La denuncia conteneva elementi di prova, in merito all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. Pertanto, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(2)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni semiprodotti di acciai legati speciali per costruzioni meccaniche, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo oppure ottenuti per colata continua, di cui ai codici NC ex 7224 90 09 ed ex 7224 90 15, originari della Turchia e del Brasile e ha iniziato un'inchiesta.
- (2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni scritte e di chiedere un'audizione.
- (3) Tutti i produttori/esportatori e alcuni importatori noti hanno presentato osservazioni scritte. Alcuni produttori/esportatori hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti.

- (4) Non sono state presentate osservazioni per conto degli acquirenti e degli enti a fini di trasformazione comunitari dei prodotti in questione.

- (5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste « in loco » presso le seguenti società :

*Produttori CEE :*

- Saarstahl AG, Völklingen, Germania
- Thyssen Edelstahlwerke AG, Krefeld, Germania
- Edelstahlwerke Buderus AG, Wetzlar, Germania
- Krupp Stahl AG, Bochum, Germania
- Klöckner Stahl GmbH, Georgsmarienhütte, Germania
- Ascometal, Paris La Défense, Francia
- ILVA SpA, Sesto San Giovanni, Italia

*Produttori/esportatori non comunitari :*

in Brasile :

- Villares Indústrias de Base SA (VIBASA), São Paulo
- Aços Anhanguera SA, São Paulo
- Companhia Aços Especiais Itabira (ACESITA), Belo Horizonte
- Aços Finos Piratini SA, Porto Alegre

in Turchia :

- Asil Çelik, Istanbul

- (6) La Commissione ha chiesto e ottenuto circostanziate deduzioni scritte dai produttori comunitari denunziati e da alcuni importatori e ha verificato, per quanto necessario, le informazioni ivi contenute.
- (7) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1989 e il 31 marzo 1990.
- (8) Data la complessità del procedimento, e in particolare le difficoltà incontrate dalla Commissione per ottenere i dati necessari da alcune delle parti interessate, l'inchiesta ha superato il normale periodo di un anno fissato nell'articolo 7, paragrafo 9 della decisione n. 2424/88/CECA.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18 (rettificato in GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 19).

(2) GU n. C 144 del 14. 6. 1990, pag. 5.

**B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

- (9) I prodotti di cui al presente procedimento sono i semiprodotto di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo oppure ottenuti per colata continua. I semilavorati di acciaio legato, detti anche billette di acciaio legato per costruzioni meccaniche, sono utilizzati per la costruzione di componenti. Tali prodotti, destinati in gran parte all'industria che produce autovetture e autoveicoli industriali, sono utilizzati come componenti per motori, dispositivi del cambio, parti della trasmissione e dello sterzo. Altre applicazioni finali riguardano il settore minerario, la produzione di energia, l'industria aerospaziale e meccanica. L'acciaio legato è disponibile sul mercato in numerosissime leghe per diverse applicazioni, comprendenti tra l'altro gli acciai speciali per costruzioni meccaniche, quali gli acciai per trattamento termico, fusione, nitrurazione, tempra alla fiamma e a induzione, nonché gli acciai per cuscinetti a rulli, molle, bulloneria, ecc.
- (10) Gli acciai per costruzioni meccaniche sono prodotti in forma di billette, barre e rotoli a sezione quadrata o rettangolare. Soltanto le billette a sezione rettangolare sono considerati semiprodotto ai sensi della presente procedura, a differenza delle barre di acciaio legato che, pur essendo essenzialmente identiche, hanno subito un'ulteriore lavorazione.
- (11) Nel corso dell'inchiesta è emerso che i termini « per costruzioni meccaniche » non aggiungevano nulla ai termini « acciaio legato » e che nelle voci tariffarie 7224 90 09 e 7224 90 15 non sono classificati altri prodotti. Per maggiore chiarezza la definizione del prodotto può essere semplificata come segue: semiprodotto di acciaio legato, di sezione trasversale quadrata, o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di cui ai codici NC 7224 90 09 e 7224 90 15.
- (12) La Commissione ha accertato che i semiprodotto di acciaio legato prodotti dall'industria comunitaria sono simili, in termini di caratteristiche fisiche e tecniche essenziali, a quelli importati dalla Turchia e dal Brasile, a loro volta simili anche a quelli venduti sui mercati interni turco e brasiliano.

**C. DUMPING****1. Valore normale****a) Turchia**

- (13) È stato accertato che il produttore turco aveva effettuato vendite redditizie, in quantitativi rilevanti, sul

mercato interno. Il valore normale è stato pertanto determinato in base ai prezzi di vendita sul mercato interno.

- (14) Nel periodo dell'inchiesta il tasso di inflazione in Turchia era superiore al 70 % su base annua. Per eliminare gli effetti dell'inflazione il valore normale è stato determinato per il periodo significativo più breve, cioè su base mensile.

**b) Brasile**

- (15) Nei confronti dei quattro produttori brasiliani i valori normali sono stati costruiti, dato che un volume sostanziale di vendite era stato effettuato in perdita e che sul mercato interno non sono state riscontrate vendite rappresentative del prodotto simile a quello esportato nella Comunità.

- (16) Il valore normale è stato determinato aggiungendo al costo di produzione un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita, nonché per il profitto. Poiché soltanto una delle quattro società brasiliane interessate aveva realizzato un utile di esercizio nel periodo di riferimento, il margine di profitto attribuito a tale società è stato applicato anche agli altri esportatori.

- (17) Il valore costruito è stato calcolato in base alle medie relative ai costi e ai profitti ed è stato determinato su base mensile per tener conto degli effetti dell'inflazione.

**2. Prezzo all'esportazione**

- (18) Per i produttori turchi e brasiliani i prezzi all'esportazione relativi ad ogni esportazione nei confronti di acquirenti comunitari indipendenti sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili.

- (19) Per quanto riguarda il produttore turco, sei tipi di acciaio legato rappresentavano il 70 % circa delle esportazioni complessive dei prodotti in questione dalla Turchia nella Comunità. I servizi della Commissione hanno pertanto deciso, d'accordo con il produttore turco, di calcolare il margine di dumping in base ai sei tipi di acciaio suddetti.

**3. Confronto**

- (20) I valori normali e i prezzi all'esportazione relativi ai produttori della Turchia e del Brasile sono stati adeguati a livello franco fabbrica per tener conto delle differenze inerenti alle condizioni di vendita e sono stati confrontati prendendo in esame le singole transazioni.

- (21) Quando le società interessate hanno presentato elementi di prova pertinenti, sono stati effettuati adeguamenti per tener conto di oneri all'importazione e di imposte indirette che gravano sui materiali fisicamente incorporati nel prodotto simile e che sono rimborsati all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) della decisione n. 2424/88/CECA.
- (22) Un esportatore brasiliano ha affermato che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) (iii) della decisione n. 2424/88/CECA, dal valore normale dovrebbe essere dedotto il costo del credito accordato per le vendite in esame sul mercato interno, dato che le esportazioni nella Comunità non implicavano costi analoghi.
- (23) La Commissione ha respinto la domanda, in quanto ritiene che le modalità di pagamento contenute nei contratti di vendita siano direttamente collegate alle vendite in esame e che nel prezzo di vendita si tenga normalmente conto del costo del credito concesso ai clienti. È stato inoltre accertato che il produttore brasiliano aveva calcolato il costo delle condizioni del credito concesso e che aveva conseguentemente aumentato i prezzi di vendita ai clienti. La Commissione, che ai fini del confronto non ha imputato direttamente tali costi al valore normale costruito, ritiene che riguardo al costo del credito il valore normale e il prezzo all'esportazione siano stati determinati su una base perfettamente comparabile.

#### 4. margini di dumping

- (24) I margini di dumping sono stati calcolati come l'importo totale di cui i valori normali superavano i prezzi all'esportazione nella Comunità.
- (25) Le medie ponderate dei margini di dumping così calcolati, espressi in percentuale del valore compressivo CIF delle importazioni, sono le seguenti :
- |   |        |
|---|--------|
| — Asil Çelik, Istanbul, Turchia                               | 33,7 % |
| — Villares indústrias de Base SA (VIBASA), São Paulo, Brasile | 7,4 %  |
| — Aços Anhanguera (Villares) SA, São Paulo, Brasile           | 15,0 % |
| — Aços Especiais Itabira (ACESITA), Belo Horizonte, Brasile   | 37,9 % |
| — Aços Finos Piratini SA, Porto Alegre, Brasile               | 1,7 %. |

#### D. PREGIUDIZIO

##### 1. Volume delle importazioni oggetto di dumping e quote di mercato

###### a) *Cumulo*

- (26) La Commissione ritiene che, per valutare l'incidenza sull'industria comunitaria, sia opportuno prendere in esame gli effetti cumulativi di tutte le importazioni. Per accertare l'opportunità del cumulo, la Commissione ha tenuto conto della comparabilità dei prodotti importati e del fatto che ciascun prodotto importato era in concorrenza con il prodotto simile dell'industria comunitaria. Il comportamento degli esportatori, del mercato cumunitario era inoltre simile e la loro quota di mercato non era trascurabile.
- (27) La Commissione ha pertanto concluso che occorre considerare gli effetti cumulativi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati ed effettuate da tutti gli esportatori interessati.

###### b) *Volume e quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping*

- (28) Dagli elementi di cui la Commissione dispone risulta che le importazioni nella comunità dalla Turchia e dal Brasile, considerate complessivamente, sono passate da 10 578 t nel 1985 a 69 391 t nel 1989, raggiungendo 77 234 t nel periodo dell'inchiesta (aprile 1989 — marzo 1990). Nello stesso periodo le importazioni dalla Turchia sono aumentate da 3 880 t a 20 959 t, mentre le importazioni dal Brasile sono passate da 6 698 t a 56 275 t.
- (29) L'unico produttore turco noto alla Commissione ha affermato che le spedizioni direttamente inviate nella Comunità nel periodo dell'inchiesta ammontavano a 14 152 t, come la Commissione aveva verificato, e ha sostenuto che, ai fini della determinazione del volume delle importazioni e della quota di mercato, doveva essere preso in considerazione tale quantitativo, vista l'inattendibilità delle statistiche ufficiali sul commercio (Eurostat).
- (30) La Commissione ritiene che nel caso in esame le statistiche Eurostat riflettano in modo attendibile i quantitativi globali dei prodotti di cui trattasi originari della Turchia che sono stati importati nella Comunità.
- (31) Le discrepanze rispetto alle cifre fornite dal produttore possono derivare dall'intervallo di tempo tra la data della spedizione dal paese d'origine e lo sdoganamento nella Comunità, nonché da un'eventuale deviazione delle esportazioni verso la Comunità. La Commissione si è pertanto basata sui quantitativi registrati nelle statistiche Eurostat.

- (32) Le importazioni erano concentrate sui mercati della Germania, dell'Italia e del Regno Unito. Il principale mercato era quello tedesco, dove le importazioni ammontavano a 46 290 t, pari al 60 % del totale.
- (33) Rispetto al consumo apparente nella Comunità, le quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping sono passate dall'1,2 % nel 1985 al 7,8 % nel 1989 e all'8,7 % nel periodo dell'inchiesta. Sul solo mercato tedesco, la quota delle importazioni in dumping ha raggiunto il 13,7 % ed è aumentata di 11,1 punti percentuali nel giro di due anni. La quota di mercato delle importazioni dalla Turchia era dello 0,5 % nel 1985 e del 2,4 % nel periodo dell'inchiesta, mentre nello stesso periodo la quota di mercato dei prodotti brasiliani è passata dallo 0,8 % al 6,3 %.

## 2. Sottoquotazione dei prezzi

- (34) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi confrontando i prezzi applicati dagli esportatori per i semiproducti di acciaio legato con la media ponderata dei prezzi corrispondenti relativi agli stessi prodotti venduti dai produttori comunitari a livello franco fabbrica. Il confronto è stato effettuato tra i prezzi cif frontiera comunitaria del prodotto sdoganato, comprese le spese di porto e di movimentazione e sono state prese in considerazione le singole transazioni degli esportatori nel periodo dell'inchiesta.
- (35) La media ponderata dei margini di sottoquotazione così determinati, secondo i singoli esportatori, è la seguente :
- |   |      |
|---|------|
| — Asil Çelik, Istanbul, Turchia                               | 16 % |
| — Villares Indústrias de Base SA (VIBASA), São Paulo, Brasile | 22 % |
| — Aços Anhanguera (Villares) SA, São Paulo, Brasile           | 26 % |
| — Aços Especiais Itabira (ACESITA), Belo Horizonte, Brasile   | 15 % |
| — Aços Finos Piratini SA, Porto Alegre, Brasile               | 9 %. |

## 3. Situazione dell'industria comunitaria

### a) Vendite e quote di mercato

- (36) Dopo una contrazione che ha toccato il livello più basso nel 1987, il consumo nella Comunità si è rapidamente ripreso nel 1988 e nel 1989 ha raggiunto il punto di svolta superiore, con un aumento del 16 % rispetto al 1987. I produttori comunitari denunziati, che all'inizio della ripresa avevano potuto aumentare le vendite, sono stati rapidamente superati dall'evoluzione globale della domanda a causa del sostanziale incremento delle

importazioni oggetto di dumping. Nel periodo dell'inchiesta le vendite dei produttori comunitari erano addirittura inferiori al livello del 1987 e la corrispondente quota di mercato, pari al 71 %, era nettamente diminuita rispetto all'84 % del 1986.

### b) Utilizzazione degli impianti

- (37) Tra il 1987 e il periodo dell'inchiesta l'utilizzazione degli impianti dei produttori comunitari denunziati è generalmente aumentata. Tale risultato era tuttavia dovuto principalmente alla razionalizzazione degli impianti di produzione, al processo di ristrutturazione del settore e alla chiusura di stabilimenti in Germania e in Italia. I produttori comunitari erano stati indotti a prendere tali misure dato che, a causa delle importazioni a basso prezzo, non riuscivano ad ottenere un indice di redditività adeguato.

### c) Prezzi dei produttori comunitari

- (38) Tra il 1985 e il 1987 la contrazione della domanda nella Comunità ha provocato un sensibile calo dei prezzi. Con la successiva ripresa della domanda alcuni produttori comunitari hanno potuto aumentare i prezzi, ma gli incrementi potenziali sono stati annullati dalla concorrenza delle importazioni oggetto di dumping, i cui prezzi erano sottoquotati. Nel periodo dell'inchiesta, pertanto, i prezzi superavano appena i livelli del 1985.

### d) Redditività

- (39) A causa della pressione sui prezzi, i produttori comunitari hanno avuto difficoltà a realizzare utili adeguati. Nella maggior parte dei casi gli incrementi dei prezzi erano insufficienti persino per compensare l'aumento delle retribuzioni e del costo della materia prima. In alcuni casi questa situazione ha provocato crescenti perdite finanziarie, mentre in altri, i margini di profitto si sono ridotti o sono rimasti ad un livello insufficiente per un sano sviluppo del settore a più lungo termine. In particolare, il processo di ristrutturazione e di razionalizzazione è stato spesso gravemente ostacolato.
- (40) La Commissione ha tenuto conto del fatto che alcuni produttori comunitari utilizzavano la tecnologia dell'arco elettrico nella fase di produzione dell'acciaio e pertanto impiegavano quasi esclusivamente rottami di ferro. Tali produttori, sul piano dei costi, hanno beneficiato del calo dei prezzi dei rottami di ferro sui mercati internazionali e della contemporanea svalutazione del dollaro USA rispetto alle monete comunitarie. I conseguenti vantaggi di costo spiegano in parte le variazioni della redditività dei produttori comunitari. Tuttavia, malgrado i temporanei vantaggi di costo di cui alcuni di questi hanno goduto, le importazioni a basso prezzo hanno avuto globalmente effetti dannosi.

#### 4. Conclusioni

- (41) Dall'esame preliminare dei fatti in materia di pregiudizio risulta che l'industria comunitaria ha subito una perdita significativa della quota di mercato, non ha potuto aumentare i prezzi in misura corrispondente all'aumento delle retribuzioni e dei costi delle materie prime e ha registrato un deterioramento dei risultati finanziari.

La Commissione conclude pertanto che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole.

#### 5. Nesso di causalità

- (42) Gli effetti negativi subiti dall'industria comunitaria coincidono con il rapido incremento delle importazioni oggetto di dumping originarie del Brasile e della Turchia. Infatti, mentre le importazioni dal Brasile e dalla Turchia sono aumentate di sette volte, l'industria comunitaria ha perduto una parte delle quote di mercato e ha dovuto far fronte ad una sostanziale sottoquotazione dei prezzi. In un mercato molto sensibile alle variazioni di prezzo, la sottoquotazione è estremamente dannosa. La perdita della quota di mercato contrasta nettamente con l'incremento del consumo nella Comunità tra il 1987 e il periodo dell'inchiesta.
- (43) La Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori, oltre alle importazioni in dumping, avessero potuto provocare pregiudizio all'industria comunitaria. Sono stati esaminati il volume e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi ed è stato accertato che anche tali importazioni sono aumentate. Tra il 1985 e il periodo dell'inchiesta l'incremento della corrispondente quota di mercato è stato tuttavia di 1,6 punti percentuali, mentre le importazioni oggetto di dumping sono aumentate di 7,5 punti percentuali. Non risulta inoltre che le importazioni da altre fonti siano state oggetto di pratiche di dumping.
- (44) La Commissione ha inoltre accertato che, nell'ambito del processo di ristrutturazione del settore, è apparentemente avvenuto uno spostamento di una parte della quota di mercato tra i produttori comunitari. In base alle cifre relative al mercato globale dei prodotti di cui trattasi nella Comunità, si può valutare che circa 2,9 punti percentuali sulla perdita totale di 12 punti percentuali subita dai ricorrenti siano attribuibili all'espansione della quota di mercato di altri produttori comunitari non denunziati. Tale incremento è tuttavia sensibilmente inferiore a quello delle importazioni oggetto di dumping e pertanto non può aver esercitato effetti analoghi sull'industria ricorrente. Alla luce di tali elementi è stato concluso che le importazioni di cui trattasi, a causa delle conseguenze delle pratiche

di dumping, hanno provocato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

#### E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (45) La fabbricazione di semiprodotto di acciai legati è un ramo altamente specializzato dell'industria siderurgica della CECA, con una produzione complessiva pari al 12 % circa di tutta la produzione di acciaio greggio nella Comunità. L'andamento del settore, attraverso i suoi collegamenti, ha un'incidenza non trascurabile sulla situazione dell'industria siderurgica della CECA nel suo complesso. A valle tale industria è di vitale importanza per l'industria manifatturiera comunitaria. Essa fornisce all'industria di trasformazione dei metalli una vasta gamma di acciai legati speciali, specificamente concepiti per diverse applicazioni. I suoi prodotti sono essenziali per l'ingegneria meccanica e l'elettrotecnica, l'industria automobilistica, la costruzione navale e l'industria aerospaziale, nonché per il settore dei prodotti metallici in generale. È necessario mantenere una costante attività di ricerca e sviluppo per soddisfare le esigenze delle industrie a valle che utilizzano l'alta tecnologia e hanno quindi bisogno di materiali ad elevato rendimento. In linea di massima tale industria deve essere in grado di fornire circa 600 tipi diversi di acciai legati per soddisfare le richieste specifiche dei clienti e sviluppare nuovi prodotti per seguire il progresso delle tecniche produttive e l'evoluzione delle norme di qualità per i prodotti finiti. I rami industriali che dipendono essenzialmente dai semilavorati occupano il 45 % circa di tutta la forza lavoro e rappresentano il 40 % del valore totale della produzione dell'industria manifatturiera della Comunità.
- (46) Appare evidente che, nell'interesse della Comunità, la produzione di acciai legati deve continuare in condizioni sane, in considerazione dei vasti collegamenti con altri settori essenziali dell'industria manifatturiera e che l'efficienza del settore non deve essere ulteriormente pregiudicata da pratiche commerciali sleali. Si ritiene pertanto che nell'interesse della Comunità sia opportuno prendere misure di difesa contro le importazioni oggetto di dumping.
- (47) La Commissione ritiene inoltre che la difesa dell'industria comunitaria contro la concorrenza sleale basata sui prezzi corrisponda anche agli interessi dei consumatori dei prodotti di cui trattasi. Le importazioni contro le quali devono essere prese misure sono costituite da una gamma piuttosto limitata di tipi di acciai legati di base, che tuttavia assicurano ad una parte sostanziale l'utilizzazione effettiva degli impianti di produzione. Oltre a garantire a più lungo termine la sicurezza dell'approvvigionamento e il mantenimento degli standard di qualità dei prodotti di base, l'industria deve

essere in grado di fornire una vasta gamma di acciai speciali a prezzi ragionevoli. La progressiva eliminazione dei prodotti di qualità inferiore implicherebbe un deterioramento rilevante della struttura dei costi nell'ambito del processo di produzione associato, con un considerevole aumento dei prezzi dei materiali essenziali per le industrie a valle.

(48) Il produttore turco ha affermato che la sua quota di mercato nella Comunità, a parte l'incremento significativo nel periodo dell'inchiesta, è sempre stata minima e che dopo il periodo di riferimento è nuovamente scesa ad un livello troppo basso per provocare pregiudizio all'industria comunitaria. In tali circostanze l'adozione di misure di difesa non corrisponderebbe all'interesse della Comunità.

(49) La Commissione ritiene che, data l'instabilità degli scambi dei prodotti siderurgici, come risulta dall'improvviso aumento delle esportazioni dei prodotti oggetto di dumping dalla Turchia, non si eliminerebbe il rischio di nuove pratiche di dumping pregiudiziali se l'inchiesta venisse chiusa senza l'adozione di misure di difesa. L'entare da misure antidumping le importazioni originarie dalla Turchia, in considerazione del calo del volume di tali importazioni durante l'inchiesta in corso, sarebbe discriminatorio nei confronti dei produttori/esportatori brasiliani, alla luce del punto 26.

(50) In base a tali considerazioni, la Commissione ritiene che nell'interesse della Comunità sia necessario adottare misure di difesa, in forma di dazi antidumping provvisori, contro le pratiche di dumping relative alle importazioni di semiprodotto di acciai legati.

#### F. DAZIO PROVVISORIO

(51) Accertato che le importazioni oggetto di dumping in esame hanno cagionato pregiudizio notevole all'industria comunitaria e che occorre intervenire per tutelare l'interesse della Comunità, le misure proposte dovrebbero essere sufficienti per eliminare il pregiudizio causato, senza tuttavia superare i margini di dumping. Dato che la principale causa di pregiudizio è la sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria da parte degli esportatori, è necessario eliminare per quanto possibile i

margini di sottoquotazione. I prezzi degli esportatori dovrebbero pertanto essere maggiorati dei relativi margini di sottoquotazione oppure dei margini di dumping, qualora questi ultimi siano inferiori. In base a tali elementi, la Commissione ritiene che debbano essere istituiti i seguenti dazi provvisori:

Turchia : 16,0 %

Brasile : 15,0 %

fatta eccezione per :

— Villares Indústrias de Base SA (VIBASA), São Paulo, Brasile : 7,4 %

— Aços Finos Piratini SA, Porto Alegre, Brasile : 1,7 %

(52) Occorre fissare il termine entro il quale le parti interessate possano comunicare le loro osservazioni e chiedere di essere sentite. Va inoltre affermato che tutte le risultanze ai fini della presente decisione sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di dazi definitivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di semiprodotto di acciaio legato, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo o ottenuti per colata continua, di cui ai codici NC 7224 90 09 e 7224 90 15, originari della Turchia e del Brasile.

2. L'aliquota del dazio, in base al prezzo franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato, è la seguente :

— 16,0 % per le importazioni di semiprodotto di acciaio legato originari della Turchia,

— 15,0 % per le importazioni di semiprodotto di acciaio legato originari del Brasile (codice addizionale Taric 8625).

3. In deroga al paragrafo 2, l'aliquota del dazio antidumping provvisorio è pari a

— 7,4 % per i prodotti fabbricati dalla Villares Indústrias de Base SA (VIBASA), São Paulo, Brasile (codice addizionale Taric 8624),

— 1,7 % per i prodotti fabbricati dalla Aços Finos Piratini SA, Porto Alegre, Brasile (codice addizionale Taric 8623).

4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

#### *Articolo 2*

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) della decisione n. 2424/88/CECA, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente decisione le parti

interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Salvo il disposto degli articoli 11, 12 e 13 della decisione n. 2424/88/CECA, l'articolo 1 della presente decisione si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che la Commissione non adotti misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1992.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 892/92 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1992

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, qualora i prezzi d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantengano per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni di mercato consecutivi, alternativamente superiori o inferiori al prezzo di riferimento, viene istituita, salvo caso eccezionale, una tassa di compensazione per la provenienza di cui trattasi; che tale tassa viene istituita se tre prezzi d'entrata sono risultati inferiori al prezzo di riferimento e a condizione che uno di essi sia inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che la tassa deve essere uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e l'ultimo prezzo d'entrata noto inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1438/91 della Commissione, del 30 maggio 1991, che fissa, per la campagna 1991/1992, i prezzi di riferimento dei limoni freschi<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 47,15 ECU per 100 kg netti per il periodo da novembre 1991 ad aprile 1992;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(4)</sup>,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85<sup>(5)</sup>, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che, per i limoni freschi originari di Cipro i prezzi d'entrata così calcolati si sono mantenuti per sei giorni di mercato consecutivi alternativamente superiori ed inferiori al prezzo di riferimento; che due di tali prezzi d'entrata risultano inferiori di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che deve pertanto essere istituita una tassa di compensazione per detti limoni freschi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), originari di Cipro, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 2,92 ECU per 100 kg netti.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 aprile 1992.

Fatti salve le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, il presente regolamento è applicabile fino al 15 aprile 1992.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 137 del 31. 5. 1991, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 893/92 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 aprile 1992

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 784/92 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 879/92<sup>(7)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio<sup>(8)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(9)</sup> per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 aprile 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(11)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 784/92 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1992.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 84.

<sup>(7)</sup> GU n. L 93 dell'8. 4. 1992, pag. 16.

<sup>(8)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(9)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(10)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

<sup>(11)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, dell'8 aprile 1992, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) ( <sup>o</sup> )
1102 30 00	146,33	149,35
1102 90 90	151,74	154,76
1103 14 00	146,33	149,35
1103 19 90	151,74	154,76
1103 21 00	275,78	281,82
1103 29 50	146,33	149,35
1103 29 90	151,74	154,76
1104 19 10	275,78	281,82
1104 19 91	248,49	254,53
1104 19 99	267,77	273,81
1104 29 11	203,77	206,79
1104 29 19	238,02	241,04
1104 29 31	245,14	248,16
1104 29 39	238,02	241,04
1104 29 91	156,27	159,29
1104 29 99	151,74	154,76
1104 30 10	114,91	120,95
1107 10 11	272,71	283,59
1107 10 19	203,77	214,65
1108 11 00	337,06	357,61
1108 19 10	209,84	240,67
1109 00 00	612,84	794,18

(<sup>o</sup>) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(<sup>o</sup>) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 894/92 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 aprile 1992

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 366/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 878/92<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 366/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 aprile 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 93 dell'8. 4. 1992, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 aprile 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo <sup>(1)</sup>
1701 11 10	37,44 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	37,44 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	37,44 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	37,44 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	44,33
1701 99 10	44,33
1701 99 90	44,33 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

<sup>(3)</sup> I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 895/92 DELLA COMMISSIONE****dell'8 aprile 1992****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 586/92 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/92 <sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 44.<sup>(6)</sup> GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 6.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 aprile 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (7)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (6)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP) (5)
1006 10 21	—	154,66	316,53
1006 10 23	—	148,97	305,15
1006 10 25	—	148,97	305,15
1006 10 27	228,86	148,97	305,15
1006 10 92	—	154,66	316,53
1006 10 94	—	148,97	305,15
1006 10 96	—	148,97	305,15
1006 10 98	228,86	148,97	305,15
1006 20 11	—	194,23	395,66
1006 20 13	—	187,12	381,44
1006 20 15	—	187,12	381,44
1006 20 17	286,08	187,12	381,44
1006 20 92	—	194,23	395,66
1006 20 94	—	187,12	381,44
1006 20 96	—	187,12	381,44
1006 20 98	286,08	187,12	381,44
1006 30 21	—	240,46	504,78 (5)
1006 30 23	—	284,66	593,09 (5)
1006 30 25	—	284,66	593,09 (5)
1006 30 27	444,82 (6)	284,66	593,09 (5)
1006 30 42	—	240,46	504,78 (5)
1006 30 44	—	284,66	593,09 (5)
1006 30 46	—	284,66	593,09 (5)
1006 30 48	444,82 (6)	284,66	593,09 (5)
1006 30 61	—	256,45	537,60 (5)
1006 30 63	—	305,55	635,80 (5)
1006 30 65	—	305,55	635,80 (5)
1006 30 67	476,85 (6)	305,55	635,80 (5)
1006 30 92	—	256,45	537,60 (5)
1006 30 94	—	305,55	635,80 (5)
1006 30 96	—	305,55	635,80 (5)
1006 30 98	476,85 (6)	305,55	635,80 (5)
1006 40 00	—	65,63	137,26

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3778/91.

(6) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91.

(7) I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 896/92 DELLA COMMISSIONE****dell'8 aprile 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le  
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2591/91 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 790/92 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 aprile 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 897/92 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 aprile 1992**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 963/91, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quarantottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 963/91, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,286 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 898/92 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 aprile 1992**

**che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Cecoslovacchia e la Repubblica di Ungheria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che gli accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria<sup>(6)</sup>, la Repubblica di Polonia<sup>(6)</sup> e la Repubblica federativa ceca e slovacca<sup>(6)</sup>, in appresso denominata « RFCS », dall'altra, sono stati firmati il 16 dicembre 1991; che, in attesa dell'entrata in vigore di tali accordi, la Comunità ha deciso di applicare, con decorrenza degli effetti il 1° marzo 1992, accordi interinali conclusi con i

summenzionati paesi, in appresso denominati « accordi interinali »;

considerando che il protocollo n. 7 degli accordi interinali ha previsto la riduzione proporzionale dei quantitativi disponibili per il 1992 sulla base del periodo trascorso tra l'inizio del 1992 e l'entrata in vigore degli accordi, il 1° marzo; che occorre quindi fissare a dieci dodicesimi dei quantitativi annuali i quantitativi che possono essere effettivamente importati nel 1992;

considerando che gli accordi di cui sopra hanno previsto una riduzione del prelievo all'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202, entro limiti quantitativi dati; che, per garantire la regolarità delle importazioni, occorre scaglionare tali quantitativi tra vari periodi dell'anno;

considerando che è previsto altresì che vengano detratti dai quantitativi disponibili i quantitativi di carni esportati da uno dei tre paesi beneficiari nell'ambito di operazioni triangolari per le quali interviene finanziariamente la Comunità; che occorre quindi predisporre i meccanismi di calcolo idonei per tener conto di tali operazioni;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi interinali volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90<sup>(8)</sup>, e del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 giugno 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91<sup>(10)</sup>; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

<sup>(6)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(7)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

<sup>(9)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(10)</sup> GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 10 ECU/100 kg; che i rischi di speculazioni nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. I quantitativi di carni bovine che possono essere importati per il 1992 nell'ambito dei regimi d'importazione istituiti dagli articoli 14, paragrafi 2 e 4 degli accordi interinali, ammontano rispettivamente a:

- 3 334 t per le carni originarie della Polonia,
- 4 166 t per le carni originarie dell'Ungheria,
- 2 500 t per le carni originarie della RFCS.

2. I quantitativi menzionati al paragrafo 1 sono ripartiti nel corso dell'anno come segue:

- 50 % nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Dai quantitativi disponibili per l'ultimo periodo saranno detratti i quantitativi oggetto di operazioni triangolari di cui agli allegati Xb degli accordi con la Polonia e l'Ungheria e all'allegato XIIIb dell'accordo con la RFCS. Tuttavia, i quantitativi totali disponibili per il 1992 non possono essere inferiori ai dieci dodicesimi dei quantitativi minimi ivi indicati.

3. Se nel corso del 1992 i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate per il primo o per il secondo periodo di cui al paragrafo 2 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

#### Articolo 2

1. Il prelievo all'importazione ridotto applicabile alle carni bovine dei regimi d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è fissato all'80 % dell'intero prelievo applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Per poter fruire dei regimi d'importazione di cui all'articolo 1:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che alla data della presentazione della domanda, deve, essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver svolto, nei 12 mesi precedenti un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni bovine e che è iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato;

c) la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo non inferiore a 15 t di carne in peso del prodotto e non superiore al quantitativo disponibile per il periodo rispettivo;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano l'indicazione, nella casella 7, del paese di provenienza e, nella casella 8, del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

e) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CEE) n° 898/92

Forordning (EØF) nr. 898/92

Verordnung (EWG) Nr. 898/92

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 898/92

Regulation (EEC) No 898/92

Règlement (CEE) n° 898/92

Regolamento (CEE) n. 898/92

Verordening (EEG) nr. 898/92

Regulamento (CEE) n° 898/92.

f) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Exacción reguladora, tal como establece el Reglamento (CEE) n° 898/92;

Importafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 898/92;

Abschöpfung gemäß Verordnung (EWG) Nr. 898/92;

Εισφορά όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 898/92;

Levy as provided for in Regulation (EEC) No 898/92;

Prélèvement comme prévu par le règlement (CEE) n° 898/92;

Prelievo a norma del regolamento (CEE) n. 898/92;

Heffing overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 898/92;

Direito nivelador conforme estabelecido no Regulamento (CEE) n° 898/92.

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la domanda di titolo e il titolo stesso possono recare, nella casella 16, una o più sottovoci comprese nelle voci 0201 e 0202 della nomenclatura combinata.

*Articolo 3*

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto :

- dal 7 al 14 aprile,
- dal 1° all'8 luglio,
- dal 1° all'8 ottobre.

2. Qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso paese d'origine, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, nonché la menzione dei paesi d'origine dei prodotti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato I qualora siano state presentate domande.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati :

- il 6 maggio,
- il 23 luglio,
- il 23 ottobre.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

*Articolo 4*

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 2377/80.

Tuttavia, in ordine ai quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione viene percepito l'intero prelievo.

*Articolo 5*

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

2. In deroga agli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 10 ECU/100 kg in peso del prodotto e il periodo di validità dei titoli rilasciati per l'ultimo periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 2 scade il 31 dicembre 1992.

*Articolo 6*

I prodotti saranno immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni dei protocolli 4 allegati agli accordi interinali.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

(Applicazione del regolamento (CEE) 898/92)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

Data Periodo

 DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE CON PRELIEVO RIDOTTO

Stato membro

Paese di origine	Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (in tonnellate)
Polonia			
		Quantitativo totale richiesto :	
Ungheria			
		Quantitativo totale richiesto :	
Repubblica federativa ceca e slovacca			
		Quantitativo totale richiesto :	
Totale 3 paesi			

Stato membro : Fax : .....

Telefono : .....

**REGOLAMENTO (CEE) N. 899/92 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 aprile 1992

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 847/92 relativo ad una vendita per l'esportazione in Russia in applicazione del regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 847/92 della Commissione, del 2 aprile 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Russia, in applicazione del regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 <sup>(3)</sup>, ha previsto in particolare la vendita delle carni disossate secondo una ripartizione percentuale dei tagli; che per ragioni tecniche è necessario modificare detta ripartizione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 847/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 49.

## ALLEGATO

• ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Distribución del lote contemplado en el cuarto guión del apartado 5 del artículo 1

Fordeling af det i artikel 1, stk. 5, fjerde led, omhandlede parti

Zusammensetzung der in Artikel 1 Absatz 5 vierter Gedankenstrich genannten Partie

Κατανομή της παρτίδας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 τετάρτη περίπτωση

Breakdown of the lot referred to in the fourth indent of Article 1 (5)

Répartition du lot visé à l'article 1<sup>er</sup> paragraphe 5 quatrième tiret

Composizione della partita di cui all'articolo 1, paragrafo 5, quarto trattino

Verdeling van de in artikel 1, lid 5, vierde streepje, bedoelde partij

Repartição do lote referido no n.º 5, quarto travessão, do artigo 1.º

<i>Cortes</i> <i>Udskæringer</i> <i>Teilstücke</i> <i>Τεμάχια</i> <i>Cuts</i> <i>Découpes</i> <i>Tagli</i> <i>Deelstukken</i> <i>Cortes</i>	<i>Porcentaje en peso</i> <i>Vægtprocent</i> <i>Gewichtsanteile</i> <i>Ποσοστό του βάρους</i> <i>Weight percentage</i> <i>Pourcentage du poids</i> <i>Percentuale del peso</i> <i>% van het totaalgewicht</i> <i>Percentagem do peso</i>
Striploins	5,5 %
Insidés	9,1 %
Outsidés	8,6 %
Knuckles	5,4 %
Rumps	5,8 %
Forequarters	30,2 %
Shins/shanks	9,7 %
Plates/Flanks	25,7 %
	<u>100,0 %</u>

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1992

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/30.717-A - Eurocheque : accordo di Helsinki)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(92/212/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 15, paragrafo 2,

vista la notificazione presentata dal Groupement des cartes bancaires « CB » il 16 luglio 1990, conformemente all'articolo 4 del regolamento n. 17, avente per oggetto un accordo concluso ad Helsinki nei giorni 19 e 20 maggio 1983 fra la « Assemblée Eurocheque » e le istituzioni finanziarie francesi sulle condizioni di accettazione degli assegni eurocheques esteri nel settore commerciale in Francia,

vista la decisione della Commissione del 19 luglio 1990 di avviare la procedura nel presente caso,

dopo aver dato la possibilità alle imprese interessate di far conoscere il loro punto di vista in ordine agli addebiti formulati dalla Commissione, conformemente al combinato disposto dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio<sup>(2)</sup>,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

## I. I FATTI

- (1) La presente decisione concerne un accordo noto come « accordo fra le istituzioni finanziarie francesi e l'assemblea Eurocheque sull'accettazione da parte dei commercianti in Francia degli assegni eurocheque tratti su istituzioni finanziarie estere secondo i principi stabiliti nella riunione dell'assemblea Eurocheque tenutasi ad Helsinki nei giorni 19 e 20 maggio 1983 ». Detto accordo, che è stato inserito nel capitolo E del manuale Eurocheque, è rimasto in applicazione per quasi sette anni e mezzo, vale a dire dal 1° dicembre 1983, data della sua entrata in vigore, fino al 27 maggio 1991, data alla quale il Groupement des cartes bancaires « CB », che rappresenta le istituzioni finanziarie francesi in seno al sistema Eurocheque, ha inviato a tutti i suoi membri una circolare per informarli che nella riunione dei giorni 9 e 10 maggio 1991 l'assemblea generale Eurocheque aveva posto fine all'accordo stesso.

## A. Le parti

- 1) *Il Groupement des cartes bancaires « CB »*
- (2) IL 31 luglio 1984 è stato firmato fra gli undici maggiori istituti finanziari francesi un protocollo di accordo che ha stabilito il principio dell'interoperatività fra le tre reti di carte bancarie

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

esistenti in Francia: quelle della Carte Bleue, del Crédit Agricole e del Crédit Mutuel. Detto principio dell'interoperatività è stato concretato con la costituzione, il 1° dicembre 1984, di un gruppo d'interesse economico (GIE) denominato Groupement des cartes bancaires « CB ». Attualmente<sup>(1)</sup> circa 500 000 commercianti francesi aderiscono al sistema di pagamento mediante carta del Groupement e accettano la carta « CB »; al 31 dicembre 1990, si contavano 19,5 milioni di titolari di carte « CB », di cui 7,9 ad uso unicamente nazionale e 11,6 ad uso anche internazionale (8 milioni di carte Visa e 3,6 milioni di carte Eurocard). Nel 1983, anno della firma dell'accordo di Helsinki, il numero dei commercianti che accettavano la Carta Bleue era di 217 000<sup>(2)</sup>.

(3) Il Groupement des cartes bancaires « CB » raggruppa tutti i grandi istituti bancari e finanziari francesi. Alla fine del 1988<sup>(3)</sup> ne facevano parte:

- le banche iscritte: oltre 260 istituti raggruppati in seno all'Association française des banques;
- il Crédit agricole: 91 casse regionali;
- le Banques populaires: 31 banche regionali;
- le Caisses d'Épargne Écureuil: circa 300 sedi locali;
- la Posta (conti correnti postali);
- il Crédit mutuel: 20 federazioni regionali;
- taluni istituti finanziari.

(4) Fin dalla sua costituzione, il Groupement des cartes bancaires « CB » svolge per la Francia la funzione di comunità nazionale Eurocheque in sostituzione dell'Association française des banques (AFB), come ha rammentato lo stesso Groupement nella sua notificazione del 16 luglio 1990: « al momento della costituzione nel 1984, il Groupement des cartes bancaires « CB » (il Groupement) ha assunto la responsabilità della gestione degli accordi conclusi in seno ad Eurocheque. Da allora esso vigila sulla corretta applicazione di tali accordi da parte dei suoi membri e dei commercianti facenti parte della rete CB ».

## 2. Eurocheque International sc

(5) L'organizzazione Eurocheque è stata fondata nel 1968 per iniziativa privata di istituti finanziari europei allo scopo di rispondere, in fatto di sistemi di pagamenti internazionali, ai bisogni risultanti dall'aumento del turismo e degli spostamenti per affari e per lavoro all'interno dell'Europa, mettendo a disposizione degli utenti titoli di pagamento utilizzabili tanto nel loro paese d'origine quanto in altri paesi.

(6) Il sistema Eurocheque è aperto a tutti gli istituti di credito europei. Esso si avvale di due strumenti: l'assegno e la carta di garanzia Eurocheque<sup>(4)</sup>. Il rimborso di un assegno eurocheque emesso dietro presentazione della carta corrispondente è garantito dalla banca trassata, per un importo massimo prestabilito, a qualsiasi banca che proceda al pagamento.

(7) Inizialmente, Eurocheque International era un'associazione di fatto, priva di personalità giuridica. Il 3 febbraio 1988, Eurocheque International ha assunto la forma di società cooperativa di diritto belga a durata illimitata, con sede sociale a Bruxelles e con un capitale di 1 800 000 franchi belgi, rappresentato da 18 quote sociali di 100 000 franchi belgi sottoscritte da:

- Associazione delle banche svedesi,
- Associazione bancaria italiana,
- Groupement des cartes bancaires « CB » (Francia),
- Associazione Comunidade Portuguesa Eurocheque,
- Bank of Cyprus,
- Caisse d'épargne de l'État du Grand-Duché de Luxembourg,
- società Agrupació Andorrana Eurocheque,
- società PBS-Pengeinstitutternes BetalingsSystemer (Danimarca),
- società APACS (Gran Bretagna),
- società Telekurs (Svizzera)
- società Soumen Pankkiyhdistys (Finlandia)
- Associazione delle banche norvegesi,
- fondazione Stichting bevordering chequeverkeer (Paesi Bassi)
- società Irish Clearing House,
- società Jugobanka United Bank (Iugoslavia),
- Associazione delle banche e dei banchieri austriaci,
- Eurocheque Belgique SC,
- società GZS-Gesellschaft für Zahlungssysteme GmbH (Germania).

(1) Fonte: « CB Actualité » n. 14, giugno 1991, pag. 16.

(2) Fonte: Relazione dell'Association française des banques per il 1985, allegato V, pag. 60.

(3) Fonte: opuscolo: « Un système commun au service de chacun », Groupement des cartes Bancaires « CB », dicembre 1988.

(4) Ai sensi della presente decisione, la carta eurocheque è una « carta di garanzia » e non una carta di pagamento elettronico, quale definita dalla Commissione nella raccomandazione 87/598/CEE relativa ad un codice europeo di buona condotta (GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 72) e nella raccomandazione 88/590/CEE concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta (GU n. L 317 del 24. 11. 1988, pag. 55).

## B. I mercati di cui trattasi

- (8) I mercati da prendere in considerazione sono, anzitutto, quello degli assegni eurocheque emessi all'estero e, più specificamente, quello degli eurocheque emessi in franchi francesi, presso i 500 000 commercianti francesi che aderiscono al sistema di pagamento mediante carta del Groupement CB, da parte dei titolari di carte Eurocheque non emesse da banche stabilite in Francia e, a un secondo livello, quello dell'insieme dei mezzi di pagamento internazionali presso i commercianti francesi.

## 1. Gli emittenti potenziali di eurocheque esteri in Francia

- (9) Nel 1988 <sup>(1)</sup>, 8 000 banche di 21 paesi, fra cui tutti gli Stati membri della CEE, eccetto Grecia ed Italia, emettevano degli assegni eurocheque uniformi, che erano accettati da quasi tutte le banche in 220 000 agenzie di 40 paesi (in Europa e nella maggior parte dei paesi del bacino mediterraneo). Nel 1988 sono state emesse 44,4 milioni di carte, di cui 34,5 milioni di carte uniformi e 9,9 milioni di carte non uniformi. Oltre 5 milioni di commercianti di 30 paesi accettano gli assegni eurocheque. Nel 1988, 50 milioni di eurocheque sono stati emessi all'estero in moneta locale, per un totale di 6,7 miliardi di ecu, il che rappresenta una media di 134 ecu per eurocheque emesso.

- (10) Sugli oltre 37,1 milioni di carte Eurocheque uniformi emesse nel 1989 <sup>(2)</sup>, più di 33 milioni sono state emesse negli Stati membri della CEE:

— Belgio :	3 210 000,
— Danimarca :	217 185,
— Germania :	23 300 000,
— Grecia :	—,
— Spagna :	10 000,
— Francia :	98 657,
— Irlanda :	99 289,
— Italia :	600 000,
— Lussemburgo :	147 400,
— Paesi Bassi :	3 405 939,
— Portogallo :	130 038,
— Regno Unito :	1 820 563.

<sup>(1)</sup> Fonte: « Eurocheque News » n. 14, marzo 1989.

<sup>(2)</sup> Fonte: opuscolo « Eurocheque 1989-1990 ».

Al di fuori della CEE, i paesi emittenti sono principalmente l'Austria (2 320 000 carte) e la Svizzera (1 676 059 carte).

- (11) Tutti i titolari di carte Eurocheque aventi un conto in una banca non situata in Francia sono emittenti potenziali di assegni eurocheque in Francia nel settore bancario o in quello commerciale, il quale ultimo è però l'unico ad essere considerato nella presente decisione. Si tratta pertanto di 37 milioni di titolari esteri di carte Eurocheque che nel 1989 potevano emettere assegni eurocheque in Francia, di cui quasi 33 milioni di cittadini di altri Stati membri.

- (12) A titolo comparativo, il numero dei titolari francesi di carte Eurocheque e di carte « CB » ha avuto il seguente andamento negli anni dal 1984 al 1990 <sup>(3)</sup>:

Anno	Carte eurocheque	Carte bancarie « CB »
1984	80 000	13 300 000 <sup>(1)</sup>
1985	271 800	14 000 000
1986	147 296	14 800 000
1987	137 000	16 300 000
1988	150 000	17 300 000
1989	98 657	18 700 000
1990	86 426	19 500 000

<sup>(1)</sup> Totale delle carte emesse dal Groupement Carte bleue, dal Crédit mutuel e dal Crédit agricole.

- (13) A parte le carte Eurocheque, il numero dei titolari delle principali carte di pagamento (di credito o di addebito) <sup>(4)</sup> internazionali nella CEE si ripartiva come segue alla fine del 1988 <sup>(5)</sup>:

<sup>(3)</sup> Fonte:

— Per il periodo 1984-1989 (eccettuato il numero di carte Eurocheque per l'anno 1989): Groupement des cartes bancaires, audizione del 28 novembre 1990.

— per il 1990: carte Eurocheque: risposta del Groupement « CB » del 12 luglio 1991 alla comunicazione supplementare degli addebiti del 19 giugno 1991.

<sup>(4)</sup> Per il concetto di carte di pagamento, si rimanda alle precitate raccomandazioni 87/598/CEE e 88/590/CEE.

<sup>(5)</sup> Fonte: Studio del BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs) sulle carte di credito, agosto 1989, commissionato dalla Commissione. Non esistono dati disponibili per la Grecia, l'Italia, il Lussemburgo e il Portogallo.

	Belgio	Danimarca	Germania	Spagna	Francia	Irlanda	Paesi Bassi	Regno Unito
Eurocard/Access	192 400	130 000	850 000		1 500 000	190 000	180 000	12 200 000
Visa	160 000		220 000	6 000 000	6 000 000	280 000	65 000	15 400 000
American Express	130 000		600 000	230 000	360 000	30 000	155 000	1 000 000
Diners Club	115 000	85 000	320 000	110 000	142 000	14 000	80 000	300 000
<b>Totale</b>	<b>597 400</b>	<b>215 000</b>	<b>1 990 000</b>	<b>6 340 000</b>	<b>8 002 000</b>	<b>514 000</b>	<b>480 000</b>	<b>28 900 000</b>

Queste cifre dimostrano che la concorrenza tra i pagamenti mediante eurocheque e quelli mediante carte di credito o di addebito è limitata da ragioni di fatto: la situazione differisce da uno Stato membro all'altro, giacché un buon numero di utilizzatori di eurocheque non ha a sua disposizione carte di credito o di addebito e viceversa. In particolare, per quel che riguarda i cittadini di altri Stati membri che soggiornano in Francia, appare chiaro che la grande maggioranza dei tedeschi dispone soltanto di eurocheque (23 milioni di titolari di eurocheque contro 2 milioni di titolari di carte di credito o di addebito). In misura minore, ma pur sempre rilevante, la stessa cosa vale per gli olandesi (3,4 milioni di titolari di eurocheque contro 0,5 milioni di titolari di carte di credito o di addebito) e per i belgi (3,2 milioni contro 0,6 milioni). Presso i cittadini britannici, al contrario, le carte di credito o di addebito (29 milioni) preval-

gono sugli eurocheque (1,8 milioni), come per gli spagnoli (6,3 milioni contro 10 000) e, ma in misura minore, gli irlandesi (0,5 milioni contro 0,1).

## 2. Gli eurocheque esteri emessi in Francia

- (14) Come risulta dalle due tabelle riprodotte qui di seguito<sup>(1)</sup>, la Francia figura al primo posto tra i paesi che accettano assegni eurocheque, con un totale di 6 430 832 eurocheque esteri emessi in Francia nel 1989, pari al 15 % del totale degli eurocheque emessi all'estero nel corso dello stesso anno. Gli eurocheque emessi in Francia sono stati tratti, per oltre l'85 %, dalle persone residenti in altri Stati membri della CEE, essenzialmente tedeschi (36 % del totale degli eurocheque emessi in Francia), belgi (17 %), olandesi (15 %) e britannici (15 %).

<sup>(1)</sup> Fonte: Lettera del 18 maggio 1990 di Eurocheque International alla Commissione.

## Numero di assegni eurocheque uniformi internazionali emessi all'interno della Comunità nel 1989

Emessi in	Emessi da												Totale
	Belgio	Danimarca	Germania	Grecia	Spagna	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Portogallo	Regno Unito	
Belgio	—	6 844	342 542	—	—	66 041	5 844	118	242 072	963 084	3 167	101 202	1 730 914
Danimarca	11 821	—	472 424	—	—	422	1 164	112	2 660	45 052	543	23 565	557 763
Germania	406 529	131 609	—	—	—	176 259	16 112	1 829	162 600	2 697 668	4 600	415 710	4 012 916
Grecia	86 854	65 349	1 088 046	—	—	2 601	6 597	772	6 379	229 335	792	191 736	1 678 461
Spagna	456 092	94 915	3 127 468	—	—	20 832	39 439	1 357	24 735	531 149	30 092	855 136	5 181 215
Francia	1 093 671	92 532	2 307 098	—	—	—	42 841	1 738	98 776	986 643	12 533	981 453	5 617 285
Irlanda	9 978	1 701	94 392	—	—	568	—	125	1 625	18 337	192	131 905	258 823
Italia	227 898	70 646	2 799 560	—	—	32 532	13 716	—	33 005	231 013	5 773	257 898	3 672 041
Lussemburgo	262 345	3 020	91 677	—	—	61 900	549	18	—	109 346	316	8 501	537 672
Paesi Bassi	418 172	14 071	1 244 498	—	—	1 715	7 131	357	13 076	—	2 527	151 166	1 852 713
Portogallo	55 315	19 249	267 377	—	—	5 738	12 438	167	9 986	103 457	—	166 099	639 826
Regno Unito	139 679	37 672	897 604	—	—	5 641	168 789	736	11 086	291 946	12 070	—	1 565 223
<b>Totale</b>	<b>3 168 354</b>	<b>537 608</b>	<b>12 732 686</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>374 249</b>	<b>314 620</b>	<b>7 329</b>	<b>606 000</b>	<b>6 207 030</b>	<b>72 605</b>	<b>3 284 371</b>	<b>27 304 852</b>

## Classificazione dei primi dieci paesi, CEE e non CEE, accettanti ed emittenti di eurocheque esteri nel 1989

(Numero totale di eurocheque esteri emessi nel 1989 : 42 140 887)

Numero d'ordine	Paesi accettanti			Paesi emittenti			% cumulativa
	Paese	Numero di eurocheque	%	Paese	Numero di eurocheque	%	
1	Francia	6 430 832	15,2	Germania	20 106 545	47,7	65,7
2	Spagna	5 606 401	13,3	Paesi Bassi	7 601 007	18	74,7
3	Austria	5 553 712	13,2	Regno Unito	3 818 227	9	83,1
4	Germania	5 356 978	12,7	Belgio	3 535 793	8,4	89,1
5	Italia	4 492 630	10,6	Svizzera	2 511 476	6	94,1
6	Svizzera	2 038 019	4,8	Austria	2 091 429	5	95,7
7	Paesi Bassi	1 986 442	4,7	Danimarca	677 763	1,6	97,2
8	Grecia	1 940 022	4,6	Lussemburgo	640 464	1,5	98,2
9	Regno Unito	1 875 376	4,4	Francia	420 664	1	99
10	Belgio	1 779 024	4,2	Irlanda	337 178	0,8	

- (15) D'altro canto, Groupement ha precisato<sup>(1)</sup> che, sui 6,5 milioni di assegni eurocheque esteri emessi in Francia, 1 milione circa sono stati emessi presso i commercianti, e che una stessa quota di circa il 15 % per gli assegni emessi nel settore commerciale, sul totale degli eurocheque, si riscontra globalmente nei vari paesi.

### C. L'accordo di Helsinki

- (16) L'accordo di Helsinki è in totale contraddizione con l'accordo noto come «Package Deal», che disciplina l'utilizzazione degli assegni eurocheque all'estero.

#### 1. Il sistema Eurocheque: l'accordo «Package Deal»

- (17) L'accordo «Package Deal» è stato concluso il 31 ottobre 1980 in seno alla Comunità Eurocheque e posto in vigore a decorrere dal 1° maggio 1981. È stato notificato alla Commissione il 7 luglio 1982 dai raggruppamenti bancari nazionali che compongono la comunità Eurocheque suddetta ed ha beneficiato di un'esenzione per decisione 85/77/CEE della Commissione<sup>(2)</sup>. Tale esenzione prendeva fine il 30 aprile 1986, data di scadenza dell'accordo iniziale. In attesa di una revisione completa dell'accordo, allora prevista in seno ad Eurocheque, una lettera amministrativa di archiviazione provvisoria è stata indirizzata ad Eurocheque International il 10 luglio 1986 con validità fino al 30 dicembre 1987.
- (18) Il nuovo accordo «Package Deal» è stato concluso in occasione dell'assemblea Eurocheque dei giorni 4 e 5 giugno 1987 e notificato alla Commissione il 16 dicembre 1987. Il titolo esatto è «Accordo sulle commissioni, sulle date di valuta e sull'incasso centrale degli eurocheque uniformi emessi in moneta locale e sull'apertura del settore non bancario». L'accordo doveva applicarsi dal 1° gennaio 1988 per un periodo indeterminato fino alla conclusione di un nuovo accordo, prevista entro i due anni successivi. Tuttavia, poiché in quel periodo non è stato concluso nessun nuovo accordo, l'accordo del 1987 è tuttora in applicazione; esso non differisce, nelle grandi linee, dall'accordo oggetto della decisione 85/77/CEE. Contrariamente al previsto, il sistema non è stato sostanzialmente rimaneggiato. Nondimeno, rispetto all'accordo che nel 1984 aveva fruito dell'esenzione, sono state apportate due importanti modifiche

riguardanti la commissione interbancaria per la quale :

- è stato rialzato l'importo massimo,
- mentre è stato introdotto un importo minimo.

- (19) Le principali disposizioni dell'accordo «Package Deal» sono già state esposte nella decisione 85/77/CEE. Il sistema Eurocheque si basa — o perlomeno si basava finora — sul principio fondamentale secondo cui il beneficiario di un assegno eurocheque uniforme emesso all'estero in valuta locale — che si tratti di un commerciante o dello stesso emittente che ritiri danaro contante in un'agenzia bancaria — deve ricevere l'integralità dell'importo dell'assegno stesso. Nelle loro relazioni con gli emittenti di eurocheque, le banche sono libere di rivalersi o meno di tutte o parte delle commissioni versate alle banche estere e alle centrali di compensazione, nonché eventualmente di riscuotere una commissione in conto proprio.
- (20) Nel nuovo accordo del 1987, l'importo massimo garantito resta il controvalore approssimativo in moneta locale di 300 franchi svizzeri, vale a dire circa 170 ecu. In Francia è attualmente di 1 400 franchi francesi. Inoltre, per poter essere trattati nell'apposito sistema di compensazione internazionale, gli eurocheque non devono eccedere un determinato importo, e cioè il controvalore, in valuta locale, di circa 600 franchi svizzeri (circa 340 ecu). In Francia, quest'importo è attualmente di 2 500 franchi francesi.
- (21) L'importo massimo della commissione interbancaria versata alla banca estera del beneficiario dell'eurocheque dalla banca dell'emittente era fissato, nell'accordo che nel 1984 aveva fruito dell'esenzione, all'1,25 %. In occasione della sessione straordinaria del 24 aprile 1986, l'assemblea Eurocheque ha deciso di portare tale massima all'1,60 % dal 1° giugno 1986 al 31 dicembre 1987 e l'aumento, allora provvisorio, è stato riconfermato nel nuovo accordo concluso il 5 giugno 1987, con decorrenza 1° gennaio 1988.
- (22) Il nuovo accordo del 1987 ha inoltre introdotto per la commissione interbancaria un importo minimo del controvalore approssimativo di 2 franchi svizzeri (circa 1,10 ecu) per assegno eurocheque, che si applica quindi agli assegni emessi in Francia per un importo inferiore a circa 500 franchi francesi.
- #### 2. L'accordo di Helsinki
- (23) Nel corso della procedura conclusasi con la decisione di esenzione del 10 dicembre 1984, la Commissione aveva inviato, il 19 settembre 1984, all'AFB, che svolgeva allora la funzione di comunità nazionale Eurocheque per la Francia, una

(1) Nella sua risposta del 29 ottobre 1990 alla comunicazione degli addebiti iniziale e nel corso dell'audizione del 28 novembre 1990.

(2) GU n. L 35 del 7. 2. 1985, pag. 43.

domanda di informazioni in seguito ad una denuncia relativa alle condizioni di incasso in Francia di un eurocheque tratto su una banca estera. Con lettera del 17 ottobre 1984, l'AFB aveva risposto che se, da un lato, per il ritiro di danaro contante da parte di stranieri agli sportelli bancari in Francia le banche francesi avevano aderito al «Package Deal Agreement», dall'altro, le banche francesi non avevano sottoscritto alle disposizioni concernenti:

- l'accettazione di eurocheque esteri nel commercio in Francia;
- la presentazione all'incasso di eurocheque esteri presso le banche francesi da parte di privati (francesi).

Questa risposta dell'AFB appare comunque in contraddizione con la notificazione dell'accordo «Package Deal», fatta il 7 luglio 1982 da Eurocheque International a nome di tutti i membri dell'assemblea Eurocheque — di cui faceva parte l'AFB — che riguardava appunto «l'apertura del settore non bancario». Nella notificazione non era per nulla menzionato il fatto che una comunità nazionale Eurocheque avesse aderito solo parzialmente all'accordo «Package Deal».

L'AFB aveva inoltre precisato che «le banche francesi membri del Groupement Carte bleue hanno accettato, a titolo sperimentale, di aprire le loro reti di commercianti agli eurocheque esteri alle stesse condizioni offerte ai clienti titolari di una Carta bleue o di una carta Visa. Quest'accordo, esteso a quasi 300 000 commercianti in Francia, esula dall'ambito del «Package Deal».

Nella decisione 85/77/CEE, e precisamente al punto 22, la Commissione aveva fatto riferimento a questa situazione, che le era stata presentata come accolta «a titolo sperimentale».

- (24) In seguito a varie denunce pervenute dopo la decisione 85/77/CEE nel 1988 la Commissione ha inviato delle richieste di informazioni a vari istituti di credito francesi. Uno di questi ha risposto, con una precisione maggiore di quella mostrata dall'AFB nel 1984, che: «l'assimilazione del pagamento con eurocheque ad un pagamento garantito mediante apposita carta risulta da una decisione adottata ad Helsinki nei giorni 19 e 20 maggio 1983, nel corso dell'assemblea Eurocheque».
- (25) In una domanda di informazioni in data 11 aprile 1989, la Commissione ha chiesto ad Eurocheque International di comunicarle il testo dell'accordo.

Eurocheque ha risposto dapprima, il 7 giugno 1989, che «conformemente allo statuto in vigore nel sistema Eurocheque, l'assemblea è l'organo supremo della comunità eurocheque; le decisioni da essa adottate sono iscritte a verbale. I principi dell'accordo interno tra gli istituti finanziari francesi e l'assemblea Eurocheque sono stati adottati nel corso della riunione dell'assemblea tenutasi ad Helsinki nei giorni 19 e 20 maggio 1983 e non sono state quindi oggetto di un documento formale firmato dalle parti interessate».

Successivamente, in una risposta complementare del 17 agosto 1989, e dietro insistenza della Commissione, Eurocheque International ha finalmente comunicato il testo dell'accordo.

- (26) L'accordo è intitolato «Accordo tra le istituzioni finanziarie francesi e l'assemblea Eurocheque sull'accettazione da parte dei commercianti in Francia degli assegni eurocheque tratti su istituzioni finanziarie estere secondo i principi stabiliti nella riunione dell'assemblea Eurocheque, tenutasi a Helsinki nei giorni 19 e 20 maggio 1983». In forza di questo accordo, che è stato inserito nel capitolo E del manuale Eurocheque, le banche e le istituzioni finanziarie francesi hanno convenuto con la comunità internazionale Eurocheque che i commercianti affiliati al Groupement Carte bleue e/o a Eurocard France SA avrebbero accettato, a decorrere dal 1° dicembre 1983, gli assegni eurocheque esteri emessi in franchi francesi per il pagamento di beni e servizi alle stesse condizioni praticate dalle organizzazioni precitate.

L'accordo comporta in particolare le disposizioni seguenti:

- per gli acquisti pagati con eurocheque, i membri del Groupement Carte bleue e di Eurocard addebiteranno ai commercianti iscritti presso la loro organizzazione una commissione che non potrà essere superiore a quella applicabile per i pagamenti effettuati con Carte bleue e con Eurocard<sup>(1)</sup>;
- le banche aderenti al Groupement Carte bleue e ad Eurocard vigileranno affinché i commercianti iscritti a dette organizzazioni non maggiorino il prezzo degli acquisti pagati con eurocheque, neanche se si tratta di offerte speciali o di saldi;

<sup>(1)</sup> L'accordo tipo attuale del Groupement «CB» con i commercianti si applica ai pagamenti effettuati per mezzo delle carte CB, Visa, Eurocard o Mastercard.

— se il commerciante iscritto contravviene ai principi sopra enunciati, le banche e le istituzioni finanziarie francesi interverranno tempestivamente per assicurarne il rispetto in futuro. Qualora la commissione riscossa sia stata accollata al portatore dell'eurocheque estero, le banche e le istituzioni finanziarie francesi restituiranno l'importo corrispondente alla banca emittente. In caso di recidiva, le banche e le istituzioni finanziarie francesi adotteranno sanzioni identiche a quelle praticate nello stesso caso per la Carte bleue o per Eurocard;

— in sede di compensazione degli eurocheque esteri emessi in Francia e conformemente alle disposizioni dell'accordo «Package Deal», una commissione dell'1,25 % dell'importo del totale degli assegni precitati sarà aggiunta e riscossa attraverso le centrali nazionali di compensazione.»

Al punto 8 dell'accordo era inoltre previsto che entro la fine del 1984 si sarebbe fatto un bilancio dell'esperienza acquisita in materia di tariffazione. In pratica, non risulta che tale bilancio sia stato fatto dopo un anno e l'accordo ha continuato ad essere applicato sic et simpliiter fino al maggio 1991, con la differenza che la commissione, riscossa conformemente all'accordo «Package Deal», era, anziché dell'1,25 %, dell'1,60 %, con un importo minimo di 2 franchi svizzeri.

(27) Di fatto, l'accordo di Helsinki interessa a partire dal 1985 i commercianti facenti capo al Groupement des cartes bancaires «CB» giacché, successivamente alla sua firma, è stata realizzata l'interoperatività delle reti di carte di pagamento che ha portato alla costituzione del suddetto Groupement, che svolge ormai la funzione di comunità nazionale Eurocheque per la Francia, rappresentando la comunità finanziaria francese in seno ad Eurocheque International sc.

(28) Dopo la conclusione dell'accordo nel 1983, un altro cambiamento relativamente importante, almeno in teoria, in ordine alla sua portata è rappresentato dal fatto che il 25 ottobre 1985 il consiglio di direzione del Groupement ha adottato una direttiva in base alla quale è stata abbandonata la tariffazione uniforme della commissione addebitata fino ad allora ai commercianti da parte dei membri del Groupement des cartes bancaires per tutti i pagamenti mediante carta CB.

(29) Parallelamente all'accordo di Helsinki, il protocollo d'accordo del 31 luglio 1984 (citato sopra al punto 2) conteneva una clausola del seguente tenore: «A decorrere dal 1° luglio 1986, l'eurocheque uniforme non sarà più emesso per una garanzia gratuita di pagamento in Francia; si potrà continuare ad emet-

terlo solo per utilizzazioni all'estero». Il Consiglio francese della concorrenza, con decisione n. 88-D-37 dell'11 ottobre 1988<sup>(1)</sup>, ha ingiunto al Groupement di sopprimere detta clausola entro il 31 dicembre 1989.

#### D. Svolgimento della procedura

##### 1. La comunicazione iniziale degli addebiti

(30) Tanto l'applicazione fatta dell'accordo iniziale «Package Deal», a partire dalla decisione 85/77/CEE, quanto i cambiamenti apportati al testo stesso dell'accordo successivamente all'esenzione hanno indotto la Commissione ad indirizzare, il 31 luglio 1990, una comunicazione degli addebiti ad Eurocheque International, che includeva anche l'accordo di Helsinki. Una comunicazione degli addebiti avente per oggetto esclusivamente l'accordo di Helsinki è stata simultaneamente indirizzata, alla stessa data, al Groupement des cartes bancaires «CB».

(31) Gli addebiti contestati ad Eurocheque International e concernenti l'accordo «Package Deal» e le sue modalità di applicazione vertevano sui seguenti elementi:

— l'insufficienza dell'informazione:

in particolare, è stato contestato ad Eurocheque di non aver rispettato la condizione imposta dalla decisione di esenzione del 1984 in merito alla fornitura di informazioni precise agli emittenti di eurocheque;

— la tariffazione:

con riferimento alla tariffazione interbancaria, si sono contestate ad Eurocheque sia l'applicazione sistematica, da parte di tutti i membri del sistema, della commissione massima dell'1,60 %, che l'introduzione dell'importo minimo di 2 franchi svizzeri per la commissione suddetta; si è inoltre contestato ad Eurocheque il fatto che detta commissione interbancaria, nella pratica uniforme, sia stata sistematicamente e integralmente accollata alla clientela, cioè all'emittente di un eurocheque;

— i limiti di utilizzazione degli eurocheque:

pur essendo stata esentata nel 1984, la fissazione uniforme degli importi massimi garantiti e di compensazione è stata criticata dalla Commissione dopo un riesame approfondito.

<sup>(1)</sup> «Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes» del 15 ottobre 1988, pag. 271.

- (32) Gli addebiti contestati ad Eurocheque International e al Groupement des cartes bancaires « CB » in merito all'accordo di Helsinki vertevano sul fatto che si trattava chiaramente di un'intesa sui prezzi, applicabile per di più nelle relazioni tra banche e clienti e non solamente nelle relazioni interbancarie, giacché con tale accordo le banche francesi convenivano, con l'assenso di tutta la comunità internazionale Eurocheque, di applicare ai loro clienti commercianti una commissione di identico importo di quella addebitata per i pagamenti con carta bancaria (francese o estera). Si contestava inoltre il fatto che l'accordo avesse per oggetto e per effetto immediato quello di evitare nel settore commerciale qualsiasi concorrenza tra eurocheque (in via di principio gratuiti per i beneficiari) e i pagamenti mediante carte bancarie, che i banchieri francesi hanno scelto di massima di favorire e privilegiare rispetto al sistema eurocheque.
- (33) Il 6 novembre 1990 Eurocheque International ha risposto alla comunicazione degli addebiti, contestandone la fondatezza. Dopo l'audizione, organizzata su richiesta di Eurocheque International il 28 novembre 1990, sono proseguite le discussioni con la Commissione, nel corso delle quali si è constatato che il dibattito si spostava verso un aspetto essenziale che fino ad allora non aveva sollevato problemi, quello cioè della gratuità dell'eurocheque per il beneficiario, gratuità che era stata appunto infirmata dall'accordo di Helsinki. Eurocheque International, pur non contestando che in origine il sistema si basasse su tale fondamento, ritiene ormai che questo principio non abbia più ragion d'essere, mentre la Commissione sostiene che proprio su detto fondamento essenziale riposava la sua decisione 85/77/CEE e che, stando così le cose, il rinnovo dell'esenzione si trova rimesso in questione, dato e non concesso che siano stati previamente risolti tutti gli altri punti oggetto della comunicazione degli addebiti.
- (34) Per quel che riguarda l'accordo di Helsinki, gli argomenti avanzati da Eurocheque International e, soprattutto, dal Groupement des cartes bancaires « CB » nella risposta del 29 ottobre 1990 alla comunicazione degli addebiti del 31 luglio 1990 e nell'audizione del 28 novembre 1990, tendevano essenzialmente a negare che l'accordo comportasse un qualsiasi obbligo di percepire una commissione e a provare che, lungi dall'essere restrittivo, l'accordo avesse anzi per oggetto e per effetto quello di favorire lo sviluppo degli eurocheque in Francia.
- (35) Le comunicazioni degli addebiti del 31 luglio 1990 concernenti l'accordo di Helsinki si concentravano sull'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, giacché, all'epoca della loro formulazione, l'accordo di Helsinki non era stato notificato e non si poneva pertanto la questione dell'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3. Tale questione era stata peraltro menzionata, a titolo accessorio, nelle comunicazioni degli addebiti con la conclusione che, anche se l'accordo di Helsinki fosse stato notificato, la possibilità di un'esenzione sarebbe stata da escludere.
- (36) Il 16 luglio 1990 il Groupement des cartes bancaires « CB » ha formalmente notificato alla Commissione l'accordo di Helsinki. La notificazione è intervenuta cinque giorni dopo una riunione nella quale i servizi della concorrenza della Commissione avevano confermato ai legali del Groupement che una comunicazione degli addebiti avente per oggetto l'accordo di Helsinki era già stata redatta e stava per essere inviata. Le comunicazioni degli addebiti del 31 luglio 1990 fanno riferimento a questa notificazione precipitosa di un accordo stipulato sette anni prima. Il Groupement ha obiettato che la comunicazione degli addebiti indirizzatagli aveva ignorato la notificazione e gli argomenti ivi avanzati.
- (37) Preoccupata del rispetto assoluto dei diritti delle parti, la Commissione ha pertanto ritenuto opportuno completare la comunicazione degli addebiti inviata al Groupement il 31 luglio 1990 con una comunicazione supplementare degli addebiti relativa all'articolo 85, paragrafo 3.

## 2. La comunicazione supplementare degli addebiti

- (38) Questa seconda comunicazione degli addebiti, inviata il 19 giugno 1991, non modificava nella sostanza la valutazione giuridica oggetto della precedente comunicazione, ma rispondeva agli argomenti relativi all'articolo 85, paragrafo 3, adottati dal Groupement tanto nella notificazione che nella risposta agli addebiti iniziali, oltre che nel corso dell'audizione e nelle lettere successive indirizzate alla Commissione il 7 febbraio, il 22 marzo ed il 22 maggio 1991.
- (39) La comunicazione supplementare degli addebiti relativa alla notificazione dell'accordo di Helsinki è stata indirizzata unicamente al Groupement des cartes bancaires « CB », in quanto la società Eurocheque International sc non aveva partecipato a tale notificazione. Copia di detta comunicazione supplementare è stata peraltro trasmessa il 20 giugno 1991 ad Eurocheque International.

(40) Nella lettera precitata del 22 maggio 1991, il Groupement aveva informato la Commissione in questi termini: « in ordine alla risoluzione degli accordi di Helsinki, come probabilmente già noto, l'assemblea Eurocheque, prendendo atto dell'opposizione dei servizi della Commissione, ha deciso di porre fine agli accordi stessi ». Non era però indicata la data d'effetto di tale scioglimento. D'altro canto, con lettera del 5 giugno 1991, Eurocheque International informava la Commissione che « il consiglio di amministrazione di Eurocheque, nella riunione tenutasi a Shannon, Irlanda, nei giorni 9 e 10 maggio, [...] aveva espresso la sua disponibilità (« willingness ») a porre fine all'accordo, in considerazione delle vostre ripetute richieste, nonostante la sua natura non anticoncorrenziale ». Poiché il termine « willingness » non corrisponde esattamente a quello di « decisione » utilizzato dal Groupement, sussisteva quindi una certa ambiguità circa lo scioglimento dell'accordo di Helsinki.

(41) Nella risposta del 12 luglio 1991 alla comunicazione supplementare degli addebiti, il Groupement des cartes bancaires ha eliminato ogni ambiguità a tale riguardo, allegando il testo di una circolare indirizzata il 27 maggio 1991 dal presidente del Groupement, che così informava tutti i membri:

« Le disposizioni incriminate dalla Commissione, generalmente note con la denominazione di "accordi di Helsinki", sono il risultato di una decisione dell'assemblea generale Eurocheque. Questa stessa assemblea le ha recentemente abrogate nella riunione dei giorni 9 e 10 maggio 1991. L'accettazione degli assegni eurocheque è quindi ormai totalmente indipendente dalle condizioni finanziarie che il vostro istituto applica per l'inoltro dei pagamenti con carte bancarie "CB". »

## II. VALUTAZIONE GIURIDICA

### A. Articolo 85, paragrafo 1

#### 1. Imprese e associazioni di imprese

(42) Le banche e gli altri istituti di credito membri del Groupement des cartes bancaires « CB » e delle altre associazioni bancarie nazionali aderenti al sistema Eurocheque sono imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Eurocheque International sc, il Groupement des cartes bancaires e le associazioni bancarie nazionali degli altri Stati membri azionisti di Eurocheque International sc sono associazioni di imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

#### 2. Accordi fra imprese

(43) Nella risposta del 12 luglio 1991 alla comunicazione supplementare degli addebiti del 19 giugno 1991, il Groupement des cartes bancaires « CB » argomenta che « l'accordo di Helsinki [...] non è un accordo concluso tra le banche francesi e la comunità Eurocheque. Le sue disposizioni risultano da una risoluzione adottata dall'assemblea generale Eurocheque. Ad ogni modo, si tratta di una decisione che impegna tutta la comunità Eurocheque ».

(44) Occorre nondimeno osservare a tale riguardo che il testo notificato dal Groupement alla Commissione il 16 luglio 1990 reca il titolo « Accordo fra le istituzioni finanziarie francesi e l'assemblea Eurocheque ». Se nell'allegato al formulario A/B della notificazione il Groupement utilizza di preferenza la parola « modalità », non sostiene in nessun punto che non si tratti di un accordo, ma utilizza invece, a più riprese, la parola « accordo ». Per esempio, in ordine ai motivi dell'attestazione negativa richiesta, si legge al punto 5.1 (pagina 5 dell'allegato): « il Groupement non pensa che l'accordo notificato comporti restrizioni alla concorrenza » e al punto 5.2 (pagina 6): « l'accordo accresce sensibilmente la concorrenza », e ancora al punto 6.1 (pagina 6): « grazie a quest'accordo, la Francia è passata da una posizione particolarmente modesta ad una posizione di leader... ».

(45) Così stando le cose, non vi è alcun dubbio che l'accordo di Helsinki sia un accordo ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, nel quale figuravano come parti, fino alla sua risoluzione nel maggio 1991, da una parte il Groupement des cartes bancaires « CB » e dall'altra, Eurocheque International sc, come del resto il Groupement stesso ha indicato sul formulario A/B di notificazione dell'accordo.

#### 3. Restrizioni della concorrenza

(46) L'accordo di Helsinki costituisce una restrizione particolarmente grave della concorrenza. Non soltanto si tratta chiaramente di un'intesa sui prezzi, ma per di più l'intesa è applicabile ai rapporti con la clientela.

(47) Si tratta, anzitutto, di un accordo sulla riscossione di una commissione a carico della clientela e, più precisamente, di un accordo col quale le banche francesi, nel loro complesso, si accordano fra esse per fatturare alla loro clientela di commercianti francesi, aderenti al sistema di pagamento mediante carta del Groupement des cartes bancaires, una commissione equivalente a quella applicata sui pagamenti effettuati dai titolari di carte « CB ».

(48) A questo riguardo, il Groupement des cartes bancaires « CB » ha costantemente sostenuto <sup>(1)</sup> che l'accordo non imponeva la riscossione di una commissione. Eurocheque International che, con riferimento tanto all'articolo 85, paragrafo 1 che all'articolo 85, paragrafo 3 ha preso posizione sull'accordo di Helsinki solo nella sua risposta del 6 novembre 1990 alla comunicazione degli addebiti del 31 luglio 1990, lasciando per il resto al Groupement des cartes bancaires il compito di difendere l'accordo in particolare nel corso dell'audizione del 28 novembre 1990, ha sostenuto la stessa tesi <sup>(2)</sup>, secondo la quale l'accordo non avrebbe imposto in alcun caso il prelievo di una commissione. Il testo dell'accordo di Helsinki è tuttavia perfettamente chiaro al riguardo, giacché dispone che « i membri del Groupement carte bleue e di Eurocard riscuoteranno una commissione a carico dei commercianti aderenti ». Risulta quindi ben chiaro dal testo suo stesso che l'accordo di Helsinki comporta l'obbligo di prelevare una commissione. Nel corso dell'audizione, il Groupement ha inoltre affermato che, d'altronde, talune banche francesi non riscuoterebbero tale commissione. A parte il fatto che i due soli esempi forniti dimostrano « a contrario » che la quasi totalità delle banche francesi applica una commissione, si può osservare altresì che il fatto che un accordo sulla riscossione di una commissione non sia applicato dalla totalità, ma solamente dalla quasi totalità dei partecipanti, non gli fa perdere il carattere di intesa restrittiva della concorrenza. Inoltre, l'articolo 85, paragrafo 1, non contempla solamente le intese aventi l'effetto di restringere la concorrenza, ma anche quelle aventi tale oggetto. L'impiego del termine « riscuoteranno » dimostra che l'oggetto dell'accordo era chiaramente quello di concordare la riscossione di una commissione sugli eurocheque.

(49) Si tratta, inoltre, di un accordo sull'importo della commissione. Il punto 3 dell'accordo indica invero che i membri riscuoteranno « una commissione che non potrà essere superiore a quella prevista per i pagamenti mediante Carte bleue ed Eurocard ». Basandosi su questo testo, il Groupement ha reiteratamente sostenuto che l'accordo di Helsinki non costituisce in alcun modo un accordo sull'importo della commissione riscossa. Questa tesi è peraltro contraddetta perlomeno da due elementi. Da una parte, le prime righe introduttive dell'accordo enunciano che i commercianti affiliati accetteranno gli eurocheque esteri « alle stesse condizioni » applicate dal Groupement Carte bleue e da Eurocard. E all'epoca della firma dell'accordo e fino all'ottobre 1985 tali condizioni erano uniformi.

D'altra parte, questa constatazione è confermata dalla precisata lettera dell'AFB del 17 ottobre 1984, che precisava anch'essa che la rete di commercianti francesi affiliati al Groupement Carte bleue era aperta agli eurocheque esteri « alle stesse condizioni » della Carte bleue.

(50) Se il carattere restrittivo della concorrenza è stato particolarmente grave al momento della conclusione dell'accordo e fino al 25 ottobre 1985, il fatto che a decorrere da tale data il Groupement des cartes bancaires abbia abbandonato la tariffazione uniforme fino ad allora applicata ai commercianti non ha annullato la rilevanza della restrizione di concorrenza che l'accordo di Helsinki configura. In primo luogo tale accordo è stato fin dall'inizio e continua ad essere un accordo sul principio della riscossione di una commissione: un accordo siffatto è, per sua natura, restrittivo della concorrenza, come ha constatato in un altro caso la Commissione nella decisione 87/13/CEE « Association Belge des Banques » <sup>(3)</sup>. D'altra parte, l'accordo di Helsinki continua a stabilire, se non per il complesso dei commercianti come fino all'ottobre 1985, almeno per il singolo commerciante affiliato al Groupement des cartes bancaires « CB », un legame indissociabile e privo di qualsiasi giustificazione tra i pagamenti mediante carte bancarie e i pagamenti mediante eurocheque, che sono due mezzi di pagamento di natura profondamente diversa. In ultima analisi, lo scopo dell'accordo di Helsinki è di allineare il prezzo del pagamento con eurocheque per i commercianti francesi sul prezzo del pagamento mediante carta bancaria. Questa operazione ha avuto per effetto di rendere i pagamenti mediante eurocheque meno attrattivi per i commercianti francesi. Abbinata al divieto (vedi punto 29) imposto alle banche francesi di emettere eurocheque ad uso nazionale, essa ha contribuito ad ostacolare la diffusione degli eurocheque nazionali in Francia.

(51) Per altro verso, se ci si pone nell'ottica del sistema eurocheque qual era nel 1984 quando la Commissione gli concesse l'esenzione, l'accordo di Helsinki sembra essere davvero in contraddizione col sistema che era fondato, tra l'altro, sul principio di funzionamento (che, come riconosce d'altronde Eurocheque, ha contribuito al suo successo), secondo cui il beneficiario di un eurocheque ne riceve l'integralità dell'importo.

(52) A tale riguardo, il Groupement ed Eurocheque International obiettano che, nel 1984, al momento della decisione di esenzione, la Commissione era a conoscenza della situazione derivante dall'accordo di Helsinki. Su questo punto, non è fuor di luogo ricordare che solo nel 1990 l'accordo di Helsinki,

(1) Tanto nella notificazione che nella risposta alla comunicazione iniziale degli addebiti, nel corso dell'audizione e nella risposta alla comunicazione aggiuntiva degli addebiti.

(2) Punti 61 e 99 della risposta alla comunicazione degli addebiti.

(3) GU n. L 7 del 9. 1. 1987, pag. 27 (vedi punto 45).

concluso nel 1983, è stato formalmente notificato alla Commissione, che ha avuto comunicazione del suo testo solo nell'agosto 1989, dopo sua pressante insistenza. La Commissione non era quindi in grado di dare una valutazione dell'accordo prima di averne preso conoscenza in maniera completa. Vero è che nell'ottobre 1984 alla Commissione era giunta voce di tale accordo tramite l'AFB, ma va sottolineato che quest'ultima lo presentava come stipulato « a titolo sperimentale », il che poteva limitare l'interesse della Commissione ad approfondire allora la conoscenza dei termini esatti dell'accordo. Si può d'altronde osservare, incidentalmente, che il carattere sperimentale non è menzionato nel testo stesso dell'accordo di Helsinki, che si limita ad affermare che nel giro di un anno si sarebbe fatto un bilancio dell'esperienza acquisita in materia di tariffazione.

- (53) Soprattutto, e in maniera più fondamentale, la risposta dell'AFB riguardava una situazione sensibilmente diversa da quella di cui la Commissione era venuta a conoscenza per mezzo della notificazione dell'accordo « Package Deal » presentata nel luglio 1982 da Eurocheque International a nome di tutte le associazioni nazionali membri dell'assemblea Eurocheque, fra le quali figurava l'AFB. Ora, l'accordo « Package Deal » verteva precisamente, come attesta il suo stesso titolo, sull'apertura del settore non bancario. Vi è quindi una contraddizione, che è potuta all'epoca sfuggire in parte alla Commissione, nel sostenere, come ha fatto l'AFB nel 1984 e come continua a fare il Groupement des cartes bancaires nella sua risposta alla comunicazione supplementare degli addebiti<sup>(1)</sup>, che le banche francesi non avrebbero sottoscritto le disposizioni concernenti l'accettazione degli eurocheque nel settore commerciale in Francia.
- (54) D'altra parte, Eurocheque International e il Groupement des cartes bancaires « CB » hanno sostenuto che l'accordo « Package Deal » non si sarebbe fondato affatto — o, comunque, non si fonderebbe più — sul principio di base secondo il quale il beneficiario di un eurocheque deve riceverne sempre l'importo integrale e che quindi l'accordo di Helsinki non sarebbe assolutamente in contraddizione con il sistema Eurocheque disciplinato dall'accordo « Package Deal ».
- (55) Nondimeno, è incontestabile che all'epoca della sua conclusione l'accordo di Helsinki era in contraddizione con l'accordo « Package Deal », che si fondava fra l'altro sul principio della gratuità dell'eurocheque per il beneficiario, essendo le spese a carico dell'emittente. D'altronde Eurocheque

International riconosce questo punto di fatto<sup>(2)</sup>. Era questa, del resto, una delle motivazioni della decisione 85/77/CEE<sup>(3)</sup>. In effetti, non si comprende perché sarebbe stato necessario un accordo interbancario multilaterale se era possibile per la banca pagatrice incassare una commissione sugli eurocheque stranieri presentati in pagamento. L'accordo « Package Deal » si giustificava perché si basava sul principio che la banca pagatrice non era remunerata da chi presentava l'assegno ma dalla banca dell'emittente.

#### 4. Incidenza sugli scambi fra Stati membri

- (56) Un accordo come quello di Helsinki ha manifestamente un'incidenza sugli scambi intracomunitari, giacché riguarda assegni emessi in uno Stato membro da cittadini di un altro Stato membro. Quest'incidenza è particolarmente sensibile nel caso presente, in quanto la Francia è al primo posto nella graduatoria dei paesi che accettano eurocheque, con più di 6,5 milioni di tali assegni, di cui il 15 % nel settore commerciale. Se si considera la succitata media di 134 ecu per eurocheque, le somme annuali in gioco ammontano, per il complesso degli eurocheque emessi in Francia, a 871 milioni di ecu, e a 134 milioni di ecu per i soli eurocheque emessi nel settore commerciale.

#### B. Articolo 85, paragrafo 3

- (57) L'esame dell'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, non concerne per definizione l'applicazione dell'accordo di Helsinki dal primo dicembre 1983 al 16 luglio 1990, giacché, per tutto quel periodo, l'accordo non era stato notificato. La questione dell'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, si pone quindi solo per il periodo che va dal 16 luglio 1990, data della notificazione dell'accordo, al 27 maggio 1991, data della sua cessazione.

#### 1. Miglioramento dei servizi offerti

- (58) Nella notificazione, come nelle successive argomentazioni, il Groupement ha incentrato la sua giustificazione dell'applicabilità di un'esenzione sull'argomento centrale che l'accordo di Helsinki avrebbe avuto per oggetto e per effetto quello di favorire lo sviluppo degli eurocheque in Francia. Secondo il Groupement sarebbe così soddisfatta la prima delle quattro condizioni enumerate all'articolo 85, paragrafo 3 — consistente nel miglioramento della distribuzione e nella promozione del progresso tecnico ed economico — perché « grazie a questo accordo, la Francia è passata da una posizione particolarmente modesta ad una posizione di leader ».

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 9, primo capoverso: « Le banche francesi non hanno mai aderito all'estensione del "Package Deal" al settore non bancario ».

<sup>(2)</sup> Resoconto dell'audizione del 28 novembre 1990, pagina 82 e lettera alla Commissione del 31 luglio 1991.

<sup>(3)</sup> Punti 21 e 38 della decisione.

- (59) Lungi dall'aver avuto per oggetto o per effetto quello di favorire lo sviluppo degli eurocheque in Francia, come afferma il Groupement des cartes bancaires, risulta che l'accordo di Helsinki ha avuto per oggetto e per effetto quello di ostacolarlo. Ad un'attenta analisi, si rivela come il secondo dispositivo di un meccanismo predisposto dalle banche francesi per ostacolare la concorrenza potenziale degli eurocheque, laddove l'altro dispositivo è costituito dalla norma del protocollo costitutivo del Groupement « CB » del 31 luglio 1984, che vietava ai membri del Groupement stesso di emettere eurocheque ad uso nazionale.
- (60) Nel corso dell'audizione del 28 novembre 1990, il Groupement ha sostenuto, da una parte, che il numero limitato di eurocheque emessi dalle banche francesi è un dato di fatto e non risulta da pratiche concertate e, dall'altra, che malgrado la soppressione nel 1988 della disposizione restrittiva contenuta nel protocollo costitutivo del Groupement del 1984, secondo la quale le banche francesi potevano emettere eurocheque solo per uso all'estero (vedi sopra punto 29), il numero di eurocheque emessi da banche francesi è diminuito drasticamente nel 1989 (vedi sopra punto 12).
- (61) Le cifre fornite dal Groupement nel corso dell'audizione mostrano che questa clausola del protocollo d'accordo ha prodotto tutti i suoi effetti, contrariamente alle affermazioni fatte dal Groupement nella medesima audizione, secondo le quali tale disposizione restrittiva sarebbe stata soppressa nel 1988 e, nonostante questa soppressione, il numero dei titolari francesi di carte eurocheque sarebbe diminuito nel 1989. In realtà, tale clausola è stata abbandonata solo il 31 dicembre 1989, in forza dell'ingiunzione pronunciata in Francia dal consiglio della concorrenza con decisione n. 88-D-37 dell'11 ottobre 1988, che all'articolo 3 del dispositivo recita: « Si ingiunge al Groupement di sopprimere, entro il 31 dicembre 1989, la disposizione del protocollo di accordo del 31 luglio 1984 secondo cui l'assegno eurocheque uniforme non sarà più emesso per una garanzia di pagamento in Francia e potrà continuare ad essere emesso solo per utilizzazioni all'estero ».
- (62) È stato quindi inesatto, da parte del Groupement, sostenere, come ha fatto nel corso dell'audizione, che la disposizione in questione sarebbe stata soppressa nel 1988 e che tale soppressione non avrebbe impedito al numero degli emittenti francesi di eurocheque di diminuire in Francia nel 1989. Al contrario, vi è un parallelismo tra l'entrata in vigore della clausola, il 1° luglio 1986, e la contrazione del numero degli emittenti francesi di eurocheque, che in precedenza era aumentato in maniera sensibile nel corso dell'anno 1985.
- (63) Nella sua risposta alla comunicazione supplementare degli addebiti, il Groupement non ha spiegato questa sorprendente presentazione dei fatti in sede di audizione, ma ha fatto osservare che la sua tesi risultava confermata dai fatti per quanto riguarda le cifre del 1990.
- (64) Questa tesi non sembra convincente, giacché le statistiche mostrano che si era avuta nel 1985 una forte espansione delle carte eurocheque emesse dalle banche francesi, frenata l'anno successivo dall'entrata in vigore della disposizione in questione. Non è anormale che l'anno 1990 non abbia fatto registrare una ripresa delle carte eurocheque emesse in Francia, se si tiene conto che nell'intervallo si è avuto un incremento del 50 % nel numero delle carte bancarie emesse durante lo stesso periodo. Lo scopo di impedire lo sviluppo degli eurocheque è stato raggiunto e questa situazione appare ormai come irreversibile.
- (65) Al pari della suddetta clausola del protocollo d'accordo del 1984, soppressa dal Groupement a decorrere dal 31 dicembre 1989 per ordine del consiglio francese della concorrenza, l'accordo di Helsinki può essere considerato come un accordo avente non solo per oggetto, ma anche per effetto, quello di ostacolare lo sviluppo degli eurocheque in Francia, facendo pagare al commerciante francese uno strumento di pagamento, l'eurocheque, che era di norma gratuito per il commerciante stesso in applicazione dell'accordo « Package Deal » del 1980. Lo scopo anticoncorrenziale della combinazione di queste due disposizioni è stato raggiunto, a giudicare dal tasso annuale di crescita delle carte bancarie in Francia per tutto il periodo durante il quale l'accordo di Helsinki si è combinato con la disposizione dello statuto del Groupement condannata dal Consiglio della concorrenza. Il risultato è che ormai praticamente tutte le famiglie francesi possiedono una carta bancaria, giacché nel 1990 sono state emesse 19,5 milioni di carte « CB », cosicché è stato praticamente eliminato per il Groupement il rischio di una potenziale concorrenza da parte di Eurocheque in Francia.
- (66) È altrettanto inesatto pretendere, come ha fatto il Groupement nella notificazione, che l'accordo di Helsinki abbia contribuito al miglioramento della distribuzione e alla promozione del progresso tecnico ed economico, dato che la Francia è al primo posto fra i paesi che accettano eurocheque. Se è vero che proprio in Francia è stato emesso nel 1989 il maggior numero di eurocheque esteri, la spiegazione non si può trovare nell'accordo di Helsinki giacché, secondo le cifre fornite dal Groupement « CB », sui 6,5 milioni di eurocheque emessi nel 1989 in Francia quelli emessi presso i commercianti sono stati circa un milione.

L'accordo di Helsinki, che riguarda solo il 15 % degli eurocheque emessi — e anzi una percentuale alquanto inferiore, giacché non tutti i commercianti francesi presso i quali vengono emessi eurocheque esteri aderiscono al sistema di pagamento mediante carta del Groupement — non può assolutamente offrire la spiegazione del fatto che la Francia sia al primo posto fra i paesi che accettano eurocheque. Tale spiegazione è piuttosto da ricercare nel numero di turisti esteri in Francia, provenienti dai principali paesi che emettono eurocheque, la cui classifica è riportata sopra nella seconda tabella del punto 14: risulta che la Francia, che figura al primo posto tra i paesi accettanti eurocheque, col 15 % del totale degli eurocheque emessi, occupa solo il nono posto tra i paesi emittenti, con appena l'1 % degli eurocheque emessi all'estero, il che dimostra in maniera eloquente che la Francia non è, nel suo complesso, un paese di elezione del sistema eurocheque, come lo sono invece la Germania e i paesi del Benelux.

## 2. Vantaggi per gli utilizzatori

(67) Per il Groupement, la seconda condizione per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, quella della congrua parte dell'utile riservata agli utilizzatori, sarebbe soddisfatta per entrambe le categorie di utenza, cioè tanto per i titolari delle carte eurocheque quanto per i commercianti, perché l'accordo « ha fatto beneficiare i portatori stranieri di eurocheque di una riduzione delle spese sostenute per l'utilizzazione dei loro assegni » e perché « detti portatori stranieri si sono visti accordare considerevoli possibilità di impiego dei loro eurocheque, ottenendo immediatamente la possibilità di ritirare danaro contante in oltre 250 000 sportelli delle banche aderenti al Groupement, nonché di effettuare pagamenti presso oltre 450 000 commercianti affiliati a « CB ». Quanto ai commercianti, hanno « ampiamente approfittato dell'accettazione degli eurocheque da parte del sistema di pagamento mediante carta », come pure « della pubblicità fatta dal Groupement presso i portatori esteri ».

(68) Per quel che riguarda gli emittenti di eurocheque, pretendere che l'accordo li abbia fatti beneficiare di una riduzione delle spese a loro carico significa dimenticare che, ai sensi del « Package Deal » del 1980, firmato dalla comunità bancaria francese, l'utilizzazione di un eurocheque all'estero doveva essere esente da ogni addebito a carico del portatore: se, prima o dopo l'accordo di Helsinki, certe banche francesi hanno riscosso commissioni a carico dei portatori, ciò è stato in violazione dell'accordo « Package Deal ». Altrettanto inesatto è

pretendere che l'accordo di Helsinki avrebbe offerto agli emittenti la possibilità di ritirare denaro contante in 250 000 sportelli delle banche aderenti al Groupement: tale possibilità, ammesso che non esistesse in precedenza, risultava dal « Package Deal » del 1980 e non già dall'accordo di Helsinki del 1983 che riguardava unicamente il settore commerciale.

(69) Quanto ai commercianti, è chiaro che l'accordo di Helsinki è per loro del tutto sfavorevole, giacché ha per effetto di far pagare loro una commissione su ogni eurocheque estero che ricevono in pagamento mentre, per i commercianti degli altri Stati membri, l'eurocheque è gratuito in virtù del « Package Deal » del 1980. I commercianti francesi sono quindi gli unici della Comunità a dover corrispondere una commissione specifica sugli eurocheque esteri. In assenza dell'accordo di Helsinki, i commercianti francesi non avrebbero dovuto, in forza dell'accordo « Package Deal » al quale partecipavano le banche francesi, pagare nessuna commissione ed avrebbero potuto così far pressione tendenzialmente sulla comunità bancaria francese per frenare lo sviluppo dei pagamenti mediante carte bancarie — gravati da commissione a carico del commerciante — a vantaggio degli eurocheque.

(70) La sola categoria di utilizzatori — ammesso che li si possa qualificare come tali, trattandosi piuttosto di intermediari — a trarre vantaggio dall'accordo di Helsinki è costituita dalle banche francesi che, solo nella Comunità, sono così pagate due volte per lo stesso servizio: una prima volta dai commercianti francesi, in virtù dell'accordo di Helsinki, e una seconda volta dalle banche estere (le banche degli emittenti di eurocheque), in forza dell'accordo « Package Deal ». I veri utilizzatori non traggono invece alcun profitto dall'accordo di Helsinki, che al contrario gioca a loro detrimento sia che si tratti di commercianti, che devono pagare una commissione mentre l'eurocheque dovrebbe essere per loro gratuito, sia che si tratti degli emittenti, che incontrano difficoltà ad utilizzare i loro eurocheque in Francia, sia perché taluni commercianti rifiutano di accettarli precisamente a motivo della commissione che dovrebbero pagare, sia perché accollano al cliente le spese che i commercianti devono pagare alla loro banca.

## 3. Carattere indispensabile delle restrizioni

(71) La terza condizione dell'articolo 85, paragrafo 3, il carattere indispensabile delle restrizioni, sarebbe soddisfatta, secondo il Groupement, perché « il sistema permette ai portatori di eurocheque di utilizzarli in Francia alle stesse condizioni praticate

negli altri paesi membri di eurocheque ed alle loro banche di accettare gli eurocheque alle stesse condizioni delle carte bancarie » e, inoltre, perché la situazione geografica della Francia richiederebbe di facilitare ai turisti dei paesi nordici l'utilizzazione in Francia del loro mezzo abituale di pagamento.

(72) Ma non è l'accordo di Helsinki che ha permesso ai titolari di utilizzare gli eurocheque in Francia alle stesse condizioni praticate negli altri paesi membri: tale era infatti lo scopo dell'accordo « Package Deal ». Ammesso che il carattere indispensabile invocato dal Groupement des cartes bancaires « CB » risieda nel fatto che l'accordo di Helsinki sia stato la condizione necessaria per applicare l'accordo « Package Deal » nel settore commerciale in Francia, l'argomentazione è inaccettabile, giacché l'accordo « Package Deal » è stato oggetto di un'esenzione nel 1984 a motivo della gratuità dell'eurocheque per il suo beneficiario. È quindi del tutto contraddittorio considerare l'accordo di Helsinki, che costituisce un'importante deroga all'accordo « Package Deal », come una restrizione indispensabile per raggiungere gli obiettivi dell'accordo stesso.

(73) L'argomento della situazione geografica della Francia non ha maggior valore. Esiste certamente uno squilibrio strutturale nel sistema eurocheque, nel senso che i paesi emittenti sono essenzialmente paesi dell'Europa settentrionale (anzitutto la Germania, che contribuisce per oltre la metà al numero degli eurocheque emessi all'estero, poi il Benelux e, in misura minore, il Regno Unito) mentre i paesi accettanti sono soprattutto quelli dell'Europa meridionale, a motivo del flusso turistico che procede dal nord verso il sud dell'Europa. A tale riguardo, occorre peraltro osservare che la Francia non è in una situazione geografica più particolare rispetto alla Spagna o all'Italia, il cui settore bancario non ha giudicato necessario esigere un accordo come quello di Helsinki e si accontenta delle modalità di remunerazione previste dall'accordo « Package Deal ».

#### 4. Possibilità residue di concorrenza

(74) La quarta condizione dell'articolo 85, paragrafo 3, quella della non eliminazione totale della concorrenza, sarebbe secondo il Groupement rispettata, perché l'accordo avrebbe « permesso di introdurre in Francia un nuovo tipo di pagamento utilizzabile anche dai portatori esteri » e perché « continua a sussistere una notevole concorrenza tra le varie modalità di pagamento internazionali ».

(75) Anzitutto, occorre ricordare ancora una volta che non è l'accordo di Helsinki che ha permesso l'uti-

lizzazione degli eurocheque nel settore commerciale in Francia, bensì l'accordo « Package Deal », avente espressamente per oggetto, citato nel suo stesso titolo, « l'apertura del settore non bancario »: nell'accordo notificato alla Commissione, non si indicava affatto che la Francia fosse esclusa da tale apertura del settore non bancario.

(76) Quanto alla non eliminazione totale della concorrenza, è possibile valutarla a vari livelli. Il primo è quello del mercato di cui trattasi direttamente, vale a dire il mercato degli eurocheque esteri emessi nel settore commerciale in Francia. A questo livello, è chiaro che l'accordo di Helsinki comporta un'eliminazione totale della concorrenza, giacché le banche francesi non solo si accordano per fatturare una commissione a carico dei commercianti, in contraddizione con lo stesso accordo « Package Deal », ma convergono altresì che tale commissione sia identica a quella applicata ai pagamenti mediante carta bancaria.

(77) Un secondo livello al quale valutare la concorrenza potrebbe essere in via sussidiaria, quello dell'insieme dei mezzi di pagamento internazionali utilizzati presso i commercianti francesi. Ma è già stato sottolineato a tale riguardo (vedi punto 13) che la concorrenza tra questi mezzi di pagamento diversi è generalmente limitata, per ragioni di fatto. Esiste ovviamente sempre la possibilità di portare con sé denaro contante ma, oltre ai rischi di perdita e di furto che ciò comporta, i costi di cambio, come è stato dimostrato da vari studi del BEUC<sup>(1)</sup>, si rivelano particolarmente dissuasivi. Quanto alle carte internazionali di credito o di addebito, le statistiche mostrano che la maggior parte dei titolari di eurocheque non possiede simili carte. E anche quando un titolare di eurocheque possiede una carta internazionale di pagamento, la concorrenza si trova totalmente eliminata a livello delle commissioni pagate dal commerciante, commissioni che, precisamente in forza dell'accordo di Helsinki, sono identiche sia che si paghi con un eurocheque che con una carta internazionale di credito/addebito. Quanto agli assegni, l'eurocheque è praticamente l'unico assegno di uso internazionale, se si eccettuano gli assegni di viaggio e gli assegni postali, che sono utilizzati soprattutto per ritirare danaro contante e non sono quindi in concorrenza con gli eurocheque come mezzi di pagamento presso i commercianti.

<sup>(1)</sup> Vedi, da ultimo, lo studio « L'argent des vacances », realizzato nell'aprile 1991, su richiesta della Commissione, dal BEUC con l'Union fédérale des consommateurs e la rivista *Que choisir*.

**C. Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17**

(78) Tenuto conto della gravità dell'infrazione (vedi i precedenti punti 46 e seguenti) e della sua durata, conviene applicare, per tutto il periodo anteriore alla notificazione, ammende a carico sia del *Groupement des cartes bancaires* sia di *Eurocheque International*. Per determinare l'ammontare di queste ammende, sono stati presi in considerazione anche gli elementi seguenti.

*1. La ripartizione delle responsabilità*

(79) È vero che l'iniziativa dell'infrazione è da ascrivere alle banche francesi, sulle quali grava quindi a titolo principale la responsabilità dell'infrazione stessa, commessa intenzionalmente o almeno per negligenza. Resta comunque il fatto che *Eurocheque International* ha acconsentito, di buon grado o meno, a partecipare all'infrazione, di cui condivide, sebbene in misura sensibilmente minore, la responsabilità, che essa ha commesso per lo meno per negligenza o intenzionalmente.

*2. Il profitto ricavato dall'intesa*

(80) Al contrario di *Eurocheque International*, le banche francesi hanno ricavato un profitto finanziario diretto dall'accordo di Helsinki. Il guadagno annuale per le banche francesi derivante dalle commissioni procurate dall'accordo di Helsinki può essere stimato approssimativamente sulla base di tre fattori. In primo luogo, l'importo medio di un eurocheque è di 134 ecu (vedi il precedente punto 9), ma si può considerare, se si confrontano i dati che esistono per le carte di pagamento, che l'importo medio degli eurocheque emessi presso i commercianti è inferiore all'importo medio degli eurocheque emessi presso gli sportelli bancari per il ritiro di denaro liquido, nel qual caso l'importo medio da prendere in considerazione sarebbe un po' inferiore a 134 ecu, dell'ordine perciò di 100 ecu. In secondo luogo, il numero annuale di eurocheque presi in considerazione si aggira sul milione (vedi il precedente punto 15). In terzo luogo, la commissione media applicata a questi eurocheque deve essere dell'1 % circa. In totale, dunque, il guadagno annuale può essere stimato ad un milione di ecu.

(81) Poiché l'accordo ha avuto applicazione a decorrere dal 1° dicembre 1983, per la durata dell'infrazione sono da prendere in considerazione sei anni e mezzo, fino alla notificazione del 16 luglio 1990. Tenuto conto del fatto che il numero annuale di eurocheque emessi presso i commercianti francesi ha dovuto essere, prima del 1988, un po' inferiore al milione registrato in quell'anno, si può considerare che l'accordo di Helsinki abbia fruttato grosso modo al settore bancario francese circa 5 milioni di

ecu a titolo di commissioni pagate dai commercianti. Si tratta di introiti derivanti da un accordo illecito ai termini dell'articolo 85. Le commissioni pagate dai commercianti si sono aggiunte alle commissioni interbancarie massime dell'1,6 % pagate dalle banche degli emittenti di eurocheque, come previsto dall'accordo *Package Deal* esentato dalla Commissione nel 1984, tenuto conto del fatto che, tra l'altro, l'importo totale dell'eurocheque era pagato al beneficiario.

*3. Circostanze aggravanti*

a) Profitto indiretto non quantificabile ricavato dall'accordo

(82) Questo vantaggio finanziario non era tuttavia l'obiettivo finale dell'accordo di Helsinki: del resto le banche francesi non hanno mai sostenuto che l'accordo di Helsinki sia parso loro necessario perché la remunerazione massima prevista dall'accordo « *Package Deal* » fosse insufficiente a coprire i loro costi. L'accordo di Helsinki aveva anzitutto per oggetto a titolo principale — ed ha avuto per effetto — di impedire lo sviluppo di una concorrenza tra gli eurocheque e le carte bancarie. Per di più (come è stato esposto al punto 50) questo accordo, in combinato disposto con il protocollo costitutivo del *Groupement*, che vietava alle banche francesi di emettere eurocheque ad uso nazionale, ha contribuito ad ostacolare la diffusione degli eurocheque in Francia.

(83) Per quanto riguarda *Eurocheque International*, che non ha ricavato alcun beneficio finanziario diretto dall'accordo, ne ha ricevuto un beneficio indiretto nel senso che tale accordo è stato senza dubbio il prezzo da pagare — anche se particolarmente elevato in termini di restrizioni della concorrenza e di distorsioni flagranti all'accordo « *Package Deal* » — per mantenere l'accesso al settore del commercio in Francia.

b) Mancanza di cooperazione delle parti

(84) Anziché addebitare alla Commissione di non aver cercato di conoscere meglio la situazione in Francia, descritta in poche righe dall'AFB, se un addebito va formulato in materia andrebbe rivolto piuttosto ad *Eurocheque International* e alla comunità bancaria francese per non avere, di loro iniziativa, pienamente informato la Commissione delle sottigliezze delle adesioni cosiddette parziali all'accordo « *Package Deal* » e della situazione risultante dall'accordo di Helsinki. Se fin da allora si fosse richiamata l'attenzione della Commissione (che per contro ha rivolto di sua iniziativa, in seguito a denuncia, una richiesta formale di informazioni alle banche francesi per cercare di conoscere meglio la

situazione) sulla portata reale dell'accordo di Helsinki, tale conoscenza completa avrebbe influenzato senza alcun dubbio la decisione della Commissione riguardo allo stesso accordo « Package Deal ». È vero che, a differenza del regolamento CEE n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese <sup>(1)</sup>, che dispone una notificazione obbligatoria delle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, la notificazione nel quadro del regolamento n. 17 è solo facoltativa; se però un'impresa sceglie di farvi ricorso, deve collaborare lealmente con la Commissione, il che significa che nessuna informazione importante deve esserle dissimulata. Questo principio di una notificazione leale e completa discende dall'articolo 8, paragrafo 3, lettera c) e dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 17 ed è stato confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza pregiudiziale del 20 marzo 1980 nella causa 106/79 « VBBB c/Eldi Records BV » <sup>(2)</sup>. D'altro canto, nella misura in cui l'accordo di Helsinki costituiva una breccia considerevole nell'accordo « Package Deal », ci si potrebbe chiedere se, quando nell'ottobre 1983 la Commissione ha annunciato, mediante comunicazione fatta nella Gazzetta ufficiale conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, la sua intenzione di prendere una decisione favorevole nei confronti di Eurocheque, la notificazione dell'accordo « Package Deal » potesse essere ancora considerata, non essendo stata completata da una notificazione dell'accordo di Helsinki, come « leale ed esatta », come la Commissione ha precisato altresì nella decisione 85/206/CEE (« Alluminio ») <sup>(3)</sup>, soprattutto se taluni membri del sistema Eurocheque non avevano aderito che parzialmente all'accordo « Package Deal ».

- (85) Non solo l'accordo di Helsinki non è stato notificato alla Commissione quando l'accordo « Package Deal » — di cui rimetteva in questione le fondamenta stesse — era all'esame della Commissione, ma in più quest'ultima ha incontrato diverse difficoltà per ottenerne il testo. Eurocheque ha inoltre omesso deliberatamente di allegare il testo dell'accordo alla risposta ad una richiesta d'informazioni inviata dalla Commissione e, solo dopo reiterate e insistenti sollecitazioni dei servizi della Commissione, questo accordo infine è stato trasmesso.
- (86) Inoltre, il Groupement ed Eurocheque hanno continuato a dare un'interpretazione ingannatrice dell'accordo, sostenendo che non imponeva alcun obbligo di percepire una commissione.

- (87) Infine, l'applicazione dell'accordo è cessata solo nel maggio 1991, vale a dire quasi un anno dopo la comunicazione degli addebiti.

#### 4. Circostanze attenuanti

- (88) Benché l'abbandono dell'accordo sia stato tardivo, tuttavia è stato spontaneo, senza attendere una decisione di divieto della Commissione.
- (89) Inoltre, si potrebbe rimproverare alla Commissione, come le parti d'altronde hanno fatto, di non avere cercato, alla fine del 1984, di afferrare la vera portata dell'accordo di Helsinki la cui esistenza era stata evocata dalle banche francesi in risposta ad una richiesta d'informazioni, ma in termini vaghi e ingannevoli dato che l'accordo era presentato come concluso « a titolo sperimentale ».
- (90) Infine, si tratta del primo caso del settore bancario in cui sono inflitte ammende, circostanza che può giustificare una certa clemenza, per lo meno in confronto alla gravità dell'infrazione.
- (91) Nel caso di specie, le circostanze attenuanti compensano le circostanze aggravanti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

#### Articolo 1

L'accordo concluso nel corso dell'assemblea Eurocheque, tenutasi ad Helsinki nei giorni 19 e 20 maggio 1983, tra le istituzioni finanziarie francesi e l'assemblea Eurocheque, in merito all'accettazione in Francia, da parte dei commercianti, di eurocheque tratti su istituzioni finanziarie estere, accordo che è stato in vigore dal 1° dicembre 1983 al 27 maggio 1991, costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE.

#### Articolo 2

La domanda di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, a favore dell'accordo menzionato all'articolo 1, per il periodo compreso fra il 16 luglio 1990, data della notificazione, al 27 maggio 1991, data della risoluzione dell'accordo, è respinta.

#### Articolo 3

1. Un'ammenda di 5 000 000 di ecu è inflitta al Groupement des cartes bancaires « CB » e un'ammenda di 1 000 000 di ecu è inflitta ad Eurocheque International sc a motivo dell'infrazione di cui all'articolo 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13 (versione rettificata).

<sup>(2)</sup> Raccolta 1980, pag. 1137, punto n. 10 della motivazione.

<sup>(3)</sup> GU n. L 92 del 30. 3. 1985, pag. 1 (vedi punto 16.1.2).

2. L'importo dell'ammenda deve essere versato alla Commissione delle Comunità europee, nel termine di tre mesi a decorrere dalla notificazione della decisione, sul conto n. 310-0933000-43 presso la Banque Bruxelles Lambert, Agence Européenne, Rond Point Schuman 5, B-1040 Bruxelles. L'ammenda produce interessi di pieno diritto a decorrere dallo scadere del termine precitato, al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese nel corso del quale è stata adottata la presente decisione, maggiorato di tre punti e mezzo, vale a dire pari al 13,75 %.

3. In caso di pagamento in franchi francesi da parte del Groupement des cartes bancaires « CB » o in franchi begli da parte di Eurocheque International sc, la conversione sarà effettuata al tasso del giorno che precede quello del versamento.

#### *Articolo 4*

La presente decisione è destinata a :

- 1) Groupement des cartes bancaires « CB »,  
29, rue de Lisbonne,  
F-75008 Paris ;
- 2) Eurocheque International sc,  
avenue Louise 327, bte 1,  
B-1050 Bruxelles.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 192 del trattato CEE.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*